

Circolare in materia di Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della Legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull'Ordinamento Giudiziario (Circolare n. 20691 - Deliberazioni dell'8.10.2007, 28.6.2011, 25.7.2012, 13.11.2013, 6.3.2014, 13.3.2014, 14.5.2014, 23.7.2014, 24.7.2014, 10.9.2014, 4.3.15, 26.3.2015 e 12.4.2017)

Relazione introduttiva dell'8 ottobre 2007

Premessa

L'esigenza di varare la presente circolare sulle valutazioni di professionalità nasce dall'espressa previsione dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, entrata in vigore a far data dal 31 luglio 2007. A norma di detto articolo, il C.S.M., entro il 30 ottobre 2007, deve disciplinare "gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari...".

La necessità, tuttavia, di varare una circolare che sia completamente nuova nasce, ancor prima che dalla legge, dalla piena consapevolezza dell'insufficienza, dovuta allo *jus superveniens*, della circolare fino ad oggi applicata (n. 1275 del 1985 e succ. mod.), la quale si palesa oggi di impossibile adattabilità al sistema normativo vigente, fatto salvo un suo recupero meglio specificato nelle norme transitorie dell'articolato. Ed, invero, il Consiglio ha preso atto, innanzitutto, che le qualifiche di uditore giudiziario senza o con funzioni, di magistrato di tribunale, di magistrato di appello, di magistrato di cassazione e di magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori non esistono più, risultando sostituite oggi da sette fasce di anzianità, maturabili ogni quadriennio, ad ognuna delle quali è collegata l'astratta idoneità ad accedere a determinate funzioni oltre che altrettante classi stipendiali.

A ciò si è aggiunta la necessità di definire con maggiore precisione gli indicatori dei parametri che i dirigenti degli uffici prima ed i Consigli giudiziari poi devono evidenziare e valutare, essendosi detti parametri - comunque rimasti ancorati ai concetti di capacità, laboriosità, diligenza ed impegno - riempiti di contenuti maggiormente tassativi e dettagliati rispetto ai preesistenti, al chiaro scopo di far emergere dall'attività consultiva degli organi locali di autogoverno quello che può essere definito un vero e proprio profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del magistrato, così da rendere quanto più possibile ottimale il livello di conoscenza del C.S.M., per tutti i fini istituzionali che tale organo deve perseguire.

Parimenti si registra l'inevitabilità di disciplinare *ex novo* la procedimentalizzazione della valutazione, essendosi aggiunto al tradizionale doppio esito, negativo o positivo, un *tertium genus*, rappresentato dall'esito "non positivo", ed essendo state collegate ai giudizi improntati a negatività le conseguenze, gravi e fortemente invasive per la carriera del magistrato, descritte dai commi 11, 12 e 13 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 160 del 2006.

L'obiettivo di dettare direttive puntuali e certe è altresì funzionale ad agevolare, per i dirigenti degli uffici prima e per i Consigli giudiziari poi, l'espletamento dei compiti consultivi, divenuto necessariamente più gravoso per effetto dell'aumento delle valutazioni da effettuare nell'arco della carriera del magistrato e dell'accorciamento dei segmenti temporali intercorrenti tra una valutazione e l'altra.

Ciò posto, si è ritenuto di strutturare la presente circolare in più parti: una prima, di natura sostanziale, relativa alla disciplina dei parametri di valutazione e dei relativi indicatori; una seconda, procedimentale, relativa alla disciplina dell'iter amministrativo di valutazione; una terza, finale, interamente dedicata alla sostanziale integrazione in via di interpretazione della norma transitoria di cui all'art. 5, c. 2, della l. 30 luglio 2007, n. 111, secondo la quale "*Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario*".

La Parte I della Circolare

Il Capo I

La circolare disciplina tutte le valutazioni di professionalità previste dalla legge o da altre disposizioni normative: di conseguenza, i pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione nonché i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura debbono essere formulati secondo le disposizioni in essa contenute.

Il Capo II

La valutazione di professionalità, compiuta dal Consiglio superiore della magistratura acquisito il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e tutte le fonti di conoscenza utili, deve ricostruire con completezza le qualità del magistrato, in modo da evidenziare in modo dettagliato le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini, inquadrando le stesse nei parametri che sono previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

A tal fine, tutti i provvedimenti di valutazione di professionalità, e quindi anche i pareri dei Consigli giudiziari, dovranno procedere ad una indicazione analitica di ciascun parametro di valutazione e degli elementi di fatto positivi e negativi sui quali sono fondati i giudizi. Per facilitare questa attività e garantire omogeneità di valutazioni, sono stati predisposti modelli allegati alla presente circolare, ai quali dovranno uniformarsi i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione nel formulare i pareri di loro competenza.

Proprio in considerazione della natura e del fondamento delle valutazioni di professionalità, risulta doveroso fissare due direttive di carattere generale. Da un lato, non potrà tenersi conto degli elementi che attengono alla sfera privata del magistrato, salvo che gli stessi assumano rilevanza a fini penali, disciplinari o di fattispecie significative ex art. 2 r.d.l. 31 maggio 1946, n., 511, né dell'attività di interpretazione delle norme di diritto o della valutazione del fatto o delle prove, e neppure degli orientamenti politici, ideologici o religiosi dello scrutinato. Dall'altro, invece, costituirà oggetto di verifica la permanenza di elementi significativi già individuati nelle precedenti valutazioni.

Il Capo III

L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, costituendo per espressa disposizione della Costituzione il fondamento e connotato distintivo dell'attività giurisdizionale, sono condizioni che debbono essere necessariamente presenti in ogni magistrato.

Si è ritenuto, pertanto, di dedicare a tali requisiti un apposito Capo, in modo da distinguerli dai parametri di valutazione della professionalità, espressamente previsti dalla legge: capacità, laboriosità, diligenza e impegno.

La verifica di tali profili risulta imposta anche dalla previsione contenuta nell'art. 11, comma 4, lett. f) del D.Lgs. cit., nella parte in cui è stabilito che le segnalazioni provenienti dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati assumono significatività "sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica".

L'indipendenza deve essere intesa come svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione. L'imparzialità, invece, si individua nel corretto atteggiamento del magistrato nei confronti di tutti i soggetti processuali. L'equilibrio, infine, consiste nell'esercizio della funzione condotto con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso.

Dette condizioni costituiscono presupposto imprescindibile per una positiva valutazione di professionalità. Peraltro, il giudizio sulla loro sussistenza, quando non emergano dati di segno contrario, dovrà essere espresso con la formula <nulla da rilevare>.

Il Capo IV

I parametri in base ai quali debbono essere compiute le valutazioni di professionalità sono espressamente catalogati dall'art. 11, comma 2, L. n. 111/2007.

La 'capacità' si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.

La 'laboriosità' si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall'attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio.

La 'diligenza' si desume: dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l'evoluzione della giurisprudenza.

L' 'impegno' si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del C.S.M., e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o comunque, atteso che l'ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta.

Il Capo V

La nuova disciplina - dopo aver previsto al comma 2 dell'art. 11 L. n. 111/2007 i parametri di valutazione - ha anche stabilito, al comma 3, lett. d), della medesima disposizione, la necessità che il Consiglio superiore della magistratura, individui "indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2". In tal modo, è stata positivizzata l'esigenza di fissare, in ordine a ciascun parametro di valutazione, profili di riferimento precisi e, in quanto tali, idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati.

Tenuto conto di ciò, si è reputato corretto individuare indicatori che consentissero di verificare adeguatamente, in relazione a fatti specifici ed oggettivamente delineati, tutti gli aspetti di ciascun parametro di valutazione, così come analiticamente precisati dalla legge e puntualizzati dalla presente circolare.

In particolare, per quanto attiene agli indicatori della capacità, si è inteso evitare che l'esame dei provvedimenti giudiziari e delle attività di indagine si traduca in un sindacato sul merito delle decisioni o delle scelte investigative: la valutazione di professionalità, infatti, deve avere ad oggetto esclusivamente la correttezza della metodologia impiegata, poiché altrimenti interferirebbe con l'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun magistrato. Di conseguenza, la verifica circa l'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all'adozione di misure cautelari, non deve essere compiuta in termini rigorosamente numerici, ma solo in quanto "presenti

caratteri di significativa anomalia”, valutata anche alla luce di criteri qualitativi: si pensi, ad esempio, alla vicenda di una pluralità di controversie ‘seriali’ in materia di previdenza decise nel rispetto di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che venga poi modificato nelle more dei giudizi di impugnazione; in tal caso, l’elevato numero di riforme non può certamente ritenersi “significativo”, perché spiegabile alla luce di una ‘sopravvenienza’ non controllabile dal magistrato in valutazione. D’altro canto, per ragioni di coerenza con la scelta affermata nel Capo 22 *bis* della Circolare sugli Incarichi extra-giudiziari (“Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità”), lo svolgimento di attività qualificabili nell’ambito di questa tipologia non è stato in alcun modo considerato un indicatore rilevante ai fini del giudizio sulla capacità.

Per quanto riguarda, invece, gli indicatori della laboriosità, si è tenuto conto che il mero raffronto della produzione di ciascun magistrato con la media dei provvedimenti emessi dagli altri magistrati appartenenti al medesimo ufficio dello scrutinato ed assegnati a funzioni omogenee, avrebbe potuto indurre, in qualche caso, a scelte di ‘rallentamento coordinato’ e, in altri casi, a valutazioni ingiuste. Si è perciò stabilito che il raffronto della produzione del singolo con quella media dell’ufficio di appartenenza deve essere compiuto anche tenendo conto dell’eventuale assegnazione del magistrato alle sezioni distaccate, dei flussi in entrata degli affari, della complessità dei procedimenti e dei processi assegnati (si pensi, in particolare, ai maxi-processi), delle attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio (si pensi ai titolari di uffici semidirettivi), delle attività istituzionali, dell’esplicitamento di incarichi di natura obbligatoria (si pensi a coloro che sono designati a comporre le commissioni per l’esame di avvocato), di esoneri dal lavoro giudiziario (quali quelli concessi ai componenti del Consiglio giudiziario o ai referenti per l’informatica), di assenze dal lavoro per ragioni diverse dal congedo ordinario (dovranno ovviamente essere presi in considerazione, tra gli altri, i congedi parentali, nonché le aspettative per motivi di salute o di famiglia). Si è inoltre previsto che il rispetto dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi potrà essere valutato solo in caso di segnalazioni e rilievi specifici, sia perché, allo stato, non esistono adeguati strumenti di ‘misurazione’ di tempi accettabili, sia soprattutto perché, in molti casi, un procedimento o un processo possono essere trattati da più magistrati che si succedono tra loro nel tempo.

Per ciò che si riferisce alla diligenza, poi, si è precisato che il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, deve essere considerato “alla luce della complessiva situazione degli uffici”, al fine di consentire l’apprezzamento di situazioni particolari e di evitare giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a dati numerici.

Per quanto riguarda l’impegno, infine, si è specificato che i corsi di aggiornamento ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare, fino al momento in cui non inizierà ad operare la Scuola superiore della magistratura, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Capo VI

La riforma ha regolamentato anche la valutazione di professionalità relativa ai magistrati fuori ruolo, stabilendo (cfr. il nuovo testo del comma 16 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006) che per questi si applicano “i parametri contenuti nel comma 2” e che “il parere è espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta”. Da tali previsioni, si evince chiaramente che, per i magistrati fuori ruolo, il richiamo alla disciplina generale è stato compiuto esplicitamente in relazione ai soli parametri di valutazione, ma non anche agli indicatori. Tale limite di operatività alla disciplina generale, del resto, è del tutto comprensibile se si considera, da un lato, che gli indicatori elaborati con riferimento all’attività giurisdizionale non possono essere facilmente applicati ad attività non giurisdizionali e, dall’altro, che, attesa la pluralità di funzioni alle quali

possono essere destinati i magistrati fuori ruolo, è impossibile delineare un catalogo di indicatori *ad hoc*.

Peraltro, proprio alla luce della peculiarità delle funzioni svolte dai magistrati fuori ruolo, si è deciso di puntualizzare che anche la disciplina sui parametri di valutazione si applica in quanto compatibile. Si consideri, infatti, a titolo di esempio, la posizione dei magistrati destinati ad incarichi amministrativi: la loro capacità non potrà mai essere valutata in relazione al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine o all'esito degli affari o alla conduzione dell'udienza.

Il Capo VII

La legge non contiene una disciplina organica in ordine alle fonti di conoscenza e, più in dettaglio, alla documentazione relativa alle valutazioni di professionalità.

In linea generale, alla luce dell'assenza di un principio di tipicità delle fonti e dei documenti utilizzabili, e al fine di garantire la massima completezza della valutazione, si è stabilito di consentire "l'utilizzazione di ogni atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all'attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato". Ovviamente, per evitare ogni possibile equivoco, allo scopo di tutelare indiscutibili esigenze di garanzia dello scrutinato e di obiettività della valutazione, si è anche esplicitato l'assoluto divieto di impiegare fonti anonime e voci correnti.

Peraltro, si è reputato utile fornire una dettagliata indicazione delle fonti di conoscenza e della documentazione acquisibile nel corso del procedimento, in modo da fornire agli organi deputati al giudizio di professionalità un elenco degli atti che, in relazione a ciascun parametro, consentono un'adeguata valutazione.

Si è pertanto precisato che la documentazione rilevante che può essere reperita presso il Consiglio superiore della magistratura è quella inserita nel fascicolo personale del magistrato, nonché quella esistente presso le Segreterie della Prima Commissione referente e della Sezione Disciplinare, ovviamente se non coperta da segreto, mentre la documentazione rilevante reperibile presso il Ministero della giustizia consiste nelle relazioni ispettive.

Si è inoltre stabilito che, con riferimento (1) alla complessità dei procedimenti e dei processi trattati, (2) all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, (3) al livello dei contributi in camera di consiglio, (4) all'attitudine ad organizzare il lavoro, (5) alla collaborazione nella gestione dell'ufficio su richiesta del dirigente o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, (6) all'espletamento delle attività istituzionali e di incarichi giudiziari ed extra-giudiziari, (7) al rispetto degli impegni prefissati, (8) alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario, (9) alla disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze, nonché (10) alla consistenza della collaborazione per la soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, gli elementi di valutazione sono rappresentati dall'indicazione del dirigente dell'ufficio.

Il Capo VIII

L'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 160/2006 prevede che la valutazione deve essere compiuta analiticamente, in relazione a ciascuno dei parametri di valutazione di cui al comma 2 (capacità, laboriosità, diligenza e impegno); poi, senza aggiungere alcuna ulteriore specificazione, si limita a prendere in considerazione le conseguenze nei casi in cui le valutazioni in ordine a ciascuno dei predetti parametri risultino di 'sufficienza', 'carenza' e 'grave carenza'.

Alla luce di tale disposizione, si è ritenuto corretto distinguere, innanzitutto, tra il giudizio sulle 'condizioni' di indipendenza, di imparzialità e di equilibrio, che indiscutibilmente "costituiscono elementi essenziali di valutazione dell'attività professionale", e i giudizi in materia di capacità, laboriosità, diligenza e impegno.

Con riferimento al primo, infatti, l'assenza di specifiche prescrizioni legislative e l'indefettibile sussistenza delle tre 'condizioni' quale presupposto per un credibile esercizio della funzione giurisdizionale hanno indotto a prevedere risultati di giudizio più netti di quelli previsti per i

parametri di cui al comma 2 dell'art. 11. L'indipendenza e l'imparzialità, infatti, o sussistono o non sussistono e non appare praticabile la formulazione di un giudizio di 'carenza' diversificato rispetto a quello di 'grave carenza'. Evidentemente, poi, mentre il giudizio 'positivo' viene normalmente espresso con la formula <nulla da rilevare>, il giudizio negativo deve essere ancorato alla gravità del fatto o dei fatti ascrivibili al magistrato, anche alla luce delle possibili ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato.

Con riferimento ai secondi, il termine di riferimento della valutazione è stato individuato nei risultati desumibili alla luce degli indicatori: questi, infatti, come si è già evidenziato in precedenza, sono stati previsti per garantire l'acquisizione di elementi precisi e idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati. Si è, inoltre, ritenuto di prevedere un giudizio 'positivo' (da intendersi quale categoria generale ricomprendente tutti gli esiti favorevoli delle valutazioni, in particolare sia il giudizio "sufficiente" previsto espressamente dall'art. 11 comma 9 D.Lgs. 160/06, sia ogni altro esito) e si è proceduto a specificare dettagliatamente quali sono le condizioni rilevanti ai fini della valutazione sul singolo parametro.

In particolare, per quanto riguarda il parametro della capacità, il giudizio è 'positivo' se sussistono le seguenti condizioni: (a) i provvedimenti esaminati sono connotati da chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, oltre che da congruità in relazione ai problemi processuali o investigativi affrontati, e, per i magistrati inquirenti, le tecniche di indagine impiegate risultano improntate a correttezza; (b) le conoscenze informatiche dirette alla redazione dei provvedimenti ed al miglioramento dell'efficacia dell'attività giudiziaria sono adeguate; (c) i contributi offerti in camera di consiglio sono qualitativamente accettabili; (d) l'organizzazione del lavoro è improntata a criteri di efficienza e di efficacia; (e) la verifica sull'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento non evidenzia situazioni "di significativa anomalia" anche alla luce di criteri qualitativi; (f) non risultano violazioni di norme giuridiche, né errori di fatto rilevanti in sede disciplinare o di responsabilità civile dei magistrati; (g) le modalità di gestione delle udienze sono corrette e improntate al rispetto dei diritti delle parti; (h) nei magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale, la capacità di rapportarsi con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento è efficace, autorevole e collaborativa. E', invece, 'carente' se anche solo una delle riferite condizioni difetta in modo significativo, pur senza mancare del tutto. E', infine, 'gravemente carente' se manca del tutto una delle predette condizioni o se difettano significativamente almeno due di esse.

Per quanto attiene al parametro della laboriosità, il giudizio è 'positivo' se sussistono le seguenti condizioni: (a) la produzione di ciascun magistrato è in linea con la media dei provvedimenti emessi dagli altri magistrati appartenenti al medesimo ufficio dello scrutinato ed assegnati a funzioni omogenee, calcolata con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti per ognuno degli anni in valutazione; (b) non vi sono rilievi di natura disciplinare e contabile in relazione ai tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi; (c) è adeguata la collaborazione fornita all'interno dell'ufficio. Peraltro, al fine di evitare, da un lato, la 'ratifica' di tendenze a rallentamenti coordinati da parte di tutti i magistrati appartenenti ad uno stesso ufficio ed assegnati a funzioni omogenee e, dall'altro, valutazioni ingiustamente 'punitive' perché non rispondenti alla realtà, si è espressamente precisato che il raffronto della produzione del singolo con quella media dell'ufficio di appartenenza deve essere compiuto anche tenendo conto anche di quei criteri meglio specificati *sub* Capo IV. Il giudizio di laboriosità, poi, sarà 'carente' se anche solo una delle riferite condizioni difetta in modo significativo, pur senza mancare del tutto. Sarà, invece, 'gravemente carente' se manca del tutto una delle predette condizioni o se difettano significativamente almeno due di esse.

In ordine al parametro della diligenza, il giudizio è 'positivo' se sussistono le seguenti condizioni: (a) risulta adeguato il rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati, salvo l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili (quali, ad esempio, le assenze per motivi di salute); (b) i termini generalmente osservati per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento delle attività giudiziarie, sono conformi alle prescrizioni di legge o sono comunque accettabili in considerazione dei carichi di lavoro, degli standard degli altri

magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni, e di altre situazioni obiettivamente giustificabili (quali, ad esempio, le assenze autorizzate in conformità della disciplina di ordinamento giudiziario o l'eccezionale complessità di particolari provvedimenti da redigere); (c) è assidua la partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario, salvo l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili (quali, ad esempio, le assenze per motivi di salute). Il giudizio è, invece, 'carente' se anche solo una delle riferite condizioni difetta in modo significativo, pur senza mancare del tutto. E', infine, 'gravemente carente' se manca del tutto una delle predette condizioni o se difettano significativamente almeno due di esse.

In relazione al parametro dell'impegno, il giudizio è 'positivo' se sussistono le seguenti condizioni: (a) è stata fornita adeguata disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie per il funzionamento dell'ufficio; (b) è stata presentata almeno una domanda di partecipazione all'anno ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o, nelle more, dal Consiglio superiore della magistratura, e si è registrata la partecipazione ai corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative obiettivamente giustificabili (quali, ad esempio, le assenze per motivi di salute); (c) è stata fornita adeguata collaborazione alle richieste del dirigente dell'ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, salva l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili. Il giudizio è, invece, 'carente' se anche solo una delle riferite condizioni difetta in modo significativo, pur senza mancare del tutto. E', infine, 'gravemente carente' se manca del tutto una delle predette condizioni o se difettano significativamente almeno due di esse.

Il Capo IX

Atteso l'inequivocabile disposto dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 160/2006, il giudizio complessivo di professionalità sarà positivo solo quando risultano positivi tutti i parametri di valutazione. Ovviamente, premessa indispensabile per un giudizio positivo sarà la positiva valutazione in ordine alle condizioni di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

Il Capo X

Si è stabilito che il giudizio complessivo di professionalità 'non positivo' presuppone che uno o più dei quattro parametri di valutazione risulti carente, o solo uno di essi, risulti 'gravemente carente'. Peraltro, siccome l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio sono condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività giurisdizionale (Capo III), si è stabilito che, per conseguire una valutazione di professionalità 'non positiva', è comunque necessario ottenere un giudizio positivo in ordine ai profili di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

Il Capo XI

Il giudizio sarà negativo quando risulta negativo il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità o dell'equilibrio; quando risultino 'gravemente carenti' due o più dei parametri di valutazione di cui all'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 111/2007; infine quando, dopo un giudizio di professionalità 'non positivo', perduri per il secondo anno la valutazione di 'carente' in ordine al medesimo parametro.

Il Capo XII

Circa il rapporto tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali pendenti, la circolare ha previsto due distinte modalità di comportamento della Quarta Commissione del Consiglio. Quest'ultima ha, infatti, in prima battuta l'obbligo di sospendere la procedura di valutazione di professionalità laddove il magistrato sia stato sospeso in via obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 21, D.L.vo n. 109/2006, in quanto sottoposto a misura cautelare personale nell'ambito di un procedimento penale, sia stato sospeso in via facoltativa dalle

funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 22, D.Lvo n. 109/2006, in quanto sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, oppure sia stato sospeso in via facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 22 D.Lvo n. 109/2006, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare.

Viceversa l'obbligo di sospensione della valutazione cede il passo ad una mera facoltà di sospensione della valutazione, chiaramente all'esito di una scelta di tipo discrezionale e mediante provvedimento motivato, laddove si registri la pendenza di un processo penale e/o disciplinare nonché nelle ipotesi di formale apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2 R.D.Lgs. n. 511/1946. In tali casi è evidente che la previsione di un altro obbligo di sospensione sarebbe parso eccessivo, attesa l'ovvia opportunità di lasciare alla Commissione uno spazio di esame sulla gravità e sulla natura dei comportamenti ascritti al magistrato.

Parte II

Capi XIII-XVIII

Il procedimento – I commi da 4 a 15 dell'art. 11 l. n. 111/2007 disciplinano il procedimento in cui si articola la valutazione di professionalità, procedimento che si compone di una pluralità di fasi, alcune delle quali meramente eventuali: in considerazione di ciò, si è ritenuto necessario procedere anche ad una regolamentazione di dettaglio del procedimento per la formulazione dei pareri per le valutazioni di professionalità alla luce delle novità introdotte dalla normazione primaria.

La presente disciplina si prefigge l'obiettivo di meglio valorizzare l'aspetto della procedimentalizzazione dell'attività valutativa, per esaltare quei momenti che possono utilmente contribuire all'accertamento, consentendo anche al magistrato in valutazione di fornire un adeguato e corretto apporto al processo conoscitivo. Allo stesso tempo si intende esercitare un controllo più efficace sulle attività complessivamente svolte dal magistrato in valutazione, affinché vengano posti in risalto l'impegno e soprattutto la funzione giurisdizionale in concreto esercitata (i cc.dd. mestieri del giudice), evitando rischi di compromissione dell'indipendenza del magistrato e della funzionalità del servizio.

L'introduzione di una specifica disciplina sul procedimento, nascente dall'esperienza applicativa, vale, pertanto, non solo ad adeguare l'efficacia della novità normativa sul piano operativo e a facilitare l'attività valutativa del C.S.M. all'atto dell'attribuzione delle nuove qualifiche, ma anche ad articolare una disciplina quanto più possibile omogenea delle varie fasi di acquisizione degli elementi di giudizio.

§ 1. *L'avvio di procedimento e l'intervento del Consiglio giudiziario* – L'art. 11 l. n. 111/07, al primo comma, prevede la sottoposizione di tutti i magistrati a valutazione di professionalità ogni quadriennio: la disposizione va intesa nel senso che il procedimento per le sette valutazioni di professionalità debba sempre essere avviato di ufficio. Al fine di consentire una tempestiva valutazione, il C.S.M. già nel corso dell'anno precedente alla maturazione del periodo in valutazione comunicherà ai Consigli giudiziari territorialmente competenti i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità (v. capo XI della circolare).

Particolare attenzione è, inoltre, stata prestata alla disciplina del rapporto informativo, che deve essere redatto a cura dei dirigenti degli uffici (al capo XIV), e del parere del Consiglio giudiziario, nonché ai documenti acquisibili al fine di assumere le informazioni, nella prospettiva di assicurare massima trasparenza al procedimento valutativo, tenuto conto del notevole ampliamento degli elementi di giudizio necessari per la formulazione della valutazione finale e della esigenza di garantire all'interessato la facoltà di interloquire.

Del resto, nel procedimento valutativo potrebbero trovare ingresso episodi anche lontani nel tempo, occorsi fino ad un quadriennio precedente. È stata, quindi, dettata la normativa di attuazione della previsione di cui alla lettera f) del comma IV del nuovo articolo 11 D.Lgs. 160/06 ove si indicano

tra gli atti da acquisire e valutare anche “il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al Consiglio giudiziario dal Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al C.S.M.

Le fonti conoscitive tipiche, di cui al capo VII, possono essere ulteriormente integrate anche da iniziative istruttorie non tipizzate. In particolare, ai sensi del comma V dell’art. 11 l. n. 111/07, riportato al punto 2 del capo XV, “il Consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dandone tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto di avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta”. Nella sostanza, è escluso che nel regime generale di disciplina del procedimento di valutazione vi sia la possibilità di dare ingresso a fatti c.d. a sorpresa, senza sollecitare un contraddittorio con l’interessato. Di qui la espressa previsione al capo XV punto 3) delle audizione fra le fonti di conoscenza.

Costituisce una fase meramente eventuale quella prevista dal comma 7 dell’art. 11 legge n. 111/2007, ai sensi del quale il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del Consiglio giudiziario può far pervenire al C.S.M. le sue osservazioni chiedendo di essere ascoltato personalmente. Tale atto segna l’avvio di una fase procedimentale caratterizzata da una serie di garanzie a tutela del magistrato interessato e disciplinate al capo XVII, punto 3, della circolare.

Ulteriore innovazione è rappresentata dalle relazioni che i dirigenti degli uffici entro il mese di febbraio di ciascun anno dovranno inviare ai Consigli giudiziari, unitamente alle statistiche comparate, riguardanti l’andamento generale dell’ufficio, documenti che dovranno essere conservati (evidentemente al fine di esprimere più ponderate valutazioni di professionalità) presso la segreteria del Consiglio giudiziario, ai sensi del capo XIV punto 4), unitamente a pareri attitudinali.

La valutazione del C.S.M. – Da ultimo, il C.S.M. procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere e della documentazione allegata, nonché delle risultanze delle ispezioni ordinarie e di tutti gli elementi di conoscenza ulteriori che ritenga di assumere, come previsto dal capo XVII.

Per quanto concerne il rapporto intercorrente fra parere del Consiglio giudiziario e delibera del C.S.M., deve ritenersi che tale ultimo organo possa esprimersi in senso contrario rispetto al parere stesso, atteso che la valutazione di professionalità si configura come decisione riferibile in via esclusiva all’organo di autogoverno. Conferma di questa conclusione può trarsi dalla già richiamata possibilità espressamente riconosciuta al C.S.M. di procedere a ulteriori atti di carattere istruttorio da cui trarre nuovi elementi conoscitivi e valutativi.

Le previsioni di cui ai commi 8 e ss. dell’art. 11 legge n. 111/2007 forniscono importanti indicazioni anche con riferimento al contenuto della deliberazione del Consiglio superiore.

In attuazione di tali norme, è stato previsto che il procedimento può concludersi con tre possibili esiti, da cui discendono differenti conseguenze, regolamentate in dettaglio nei capi XVII e XVIII.

- a) Giudizio positivo. Il giudizio di professionalità è positivo quando la valutazione è positiva in relazione a tutti i parametri esaminati. In questo caso il magistrato consegue la valutazione della professionalità, con conseguente aumento stipendiale e acquisizione della legittimazione a svolgere funzioni diverse.
- b) Giudizio non positivo. Qualora, invece, vi siano delle carenze, ai sensi del capo X il giudizio è non positivo. In questa ipotesi, dopo un anno il C.S.M. procede a una nuova valutazione di professionalità, acquisendo un nuovo parere del Consiglio giudiziario.

- c) **Giudizio negativo.** Se emergono gravi carenze, ai sensi dei Capi VIII e XI, la valutazione di professionalità si concluderà con un giudizio negativo. In tal caso, la delibera deve indicare espressamente i parametri deficitari e specificare se il magistrato debba eventualmente partecipare a corsi di riqualificazione professionale, indicandone la natura ed il numero; se il magistrato sia inidoneo all'esercizio di particolari funzioni e se, in tal caso, si imponga un'assegnazione ad altra funzione fino alla successiva valutazione; se si imponga l'esclusione dall'accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche, indicandone la natura. Copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, o alle articolazioni consiliari competenti per l'ulteriore corso.

Il Consiglio Superiore, in caso di primo giudizio negativo, procede a nuovo scrutinio trascorsi due anni dalla scadenza del quadriennio per il quale si è riportata la valutazione negativa. Qualora la seconda valutazione del Consiglio superiore abbia esito negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.

Al riguardo deve osservarsi che i commi 11 e 13 dell'art. 11 legge n. 111/2007 stabiliscono che il magistrato sia previamente sentito, nell'ipotesi in cui alla prima valutazione negativa consegua l'assegnazione a diversa funzione o l'inidoneità ad incarichi direttivi o semidirettivi o a specifiche funzioni, o ancora nell'ipotesi di cui il Consiglio superiore debba esprimere un secondo giudizio negativo.

In attuazione di tali previsioni, il Capo XVIII prevede l'applicazione di una procedura c.d. "garantita", che gli consenta la previa conoscenza degli elementi che fondano il giudizio di inidoneità e degli atti a disposizione del C.S.M., la possibilità di godere di termini a difesa, l'assistenza di altro magistrato, la possibilità di esporre le proprie ragioni nell'(obbligatoria) audizione ed attraverso memorie e produzioni documentali.

Infine, è stato previsto che la delibera del C.S.M., concernendo lo *status* del magistrato, deve essere trasmessa al Ministero della giustizia affinché adotti il relativo decreto. Tale atto va inserito nel fascicolo personale del magistrato, essendo destinato a costituire elemento di valutazione ai fini di ogni altro provvedimento riguardante lo stesso magistrato.

CAPO XIX

Si è mantenuta la previsione relativa alla formulazione dei pareri parziali da parte dei Consigli giudiziari, con le limitazioni che seguono. Il Consiglio giudiziario esprime parere parziale solo nel caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto, che sia intervenuto oltre due anni dopo l'ultima valutazione di professionalità. In tale ipotesi, si è ritenuto di assegnare al Consiglio giudiziario del distretto ove il magistrato ha in prevalenza esercitato le funzioni giudiziarie nel corso del quadriennio, la redazione del parere funzionale alla valutazione di professionalità.

Negli altri casi, il Consiglio giudiziario non è tenuto ad esprimere alcun parere, salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie della presente circolare.

PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO XX

1. L'applicazione dei criteri di valutazione della professionalità previsti dal D.L.vo n. 260/2006, e successive modificazioni, nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2007 n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario, pone rilevanti problemi di diritto intertemporale.

Il principale problema si è posto con riferimento all'inquadramento da riconoscere a tutti i magistrati che avevano già maturato almeno quattro anni di servizio al giorno di entrata in vigore della legge n. 111/2007, per il periodo compreso tra questa data e quella in cui viene a compimento la prima concreta valutazione di professionalità. Si è considerato che questo periodo avrebbe potuto essere particolarmente lungo (si pensi ai magistrati che abbiano iniziato il quadriennio di valutazione qualche mese o addirittura qualche giorno prima dell'entrata in vigore della legge e che pertanto saranno sottoposti alla prima valutazione solo nei primi mesi del 2011) e causa di ingiuste sperequazioni tra i magistrati, atteso che il ritardato riconoscimento delle nuove valutazioni di professionalità determina rilevanti conseguenze, ai fini della legittimazione a partecipare a concorsi per il conferimento di particolari funzioni giudiziarie o per il godimento dell'ordinaria progressione economica.

Si è esclusa l'ipotesi, non realistica, di risolvere il problema dell'esatto inquadramento degli appartenenti all'ordine giudiziario che avevano già maturato i quattro anni di servizio al giorno di entrata in vigore della legge n. 111/2007, sottoponendo costoro ad immediata valutazione. In tal caso, infatti, la valutazione avrebbe riguardato circa 8.000 magistrati.

Neppure si è ritenuto di adottare il meccanismo della mera equiparazione tra qualifiche conseguite alla luce delle leggi previgenti e classi di valutazione di professionalità secondo la disciplina attuale (ad esempio, riconoscendo a colui che ha ottenuto la dichiarazione di idoneità alla nomina a magistrato di cassazione la quinta valutazione di professionalità, qualifiche entrambe conseguibili dopo venti anni di servizio). In tal caso, sarebbero stati comunque da valutare 3.740 magistrati atteso che la mera equiparazione non risolve il problema delle classi di valutazione intermedie, quali la seconda la terza la quarta e la sesta, che in base al periodo di servizio prestato dovrebbero essere già riconosciute.

Si è, quindi, posto mano ad una articolata disciplina transitoria, che individua un rigoroso meccanismo finalizzato al riconoscimento, ai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 111/2007, della valutazione di professionalità corrispondente all'anzianità effettivamente raggiunta; e si è stabilito di dare corso alle valutazioni di professionalità, al momento della maturazione del primo quadriennio utile maturato da ciascun magistrato successivamente al 30 luglio 2007.

In applicazione della norma transitoria di cui all'art. 5, comma 2, della L. 30 luglio 2007, n. 111, ove è stabilito che *“nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario”*, si è pertanto previsto che i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della l. 30 luglio 2007, n. 111, debbano essere sottoposti alle valutazioni quadriennali di professionalità nel momento in cui raggiungono, successivamente al 30 luglio 2007, il quarto (1° valutazione), l'ottavo (2° valutazione), il dodicesimo (3° valutazione), il sedicesimo (4° valutazione), il ventesimo (5° valutazione), il ventiquattresimo (6° valutazione) e il ventottesimo anno di servizio (7° ed ultima valutazione), a decorrere dalla data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

In tal modo, si garantisce che nell'arco del quadriennio a partire dalla data di entrata in vigore della riforma, tutti i magistrati che non abbiano superato il ventottesimo anno di servizio, e quindi la settima valutazione di professionalità, vengano valutati alla scadenza decorrente dalla legge n. 111/2007.

La nuova valutazione deve abbracciare il periodo temporale decorrente dall'ultima valutazione positiva di professionalità. In tal modo, si sono realizzate le condizioni affinché la

valutazione di professionalità riguardi l'attività complessivamente svolta dal magistrato, senza soluzione di continuità.

2. Onde evitare una inammissibile applicazione retroattiva della nuova disciplina, si è poi previsto che per la valutazione dell'attività compiuta dal magistrato sino alla data di entrata in vigore della presente circolare, il Consiglio superiore della magistratura debba applicare la Circolare n. P-1275/1985 recante *Criteri per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati*; e che solo per la valutazione dell'attività posta in essere successivamente a tale data, vengano in rilievo le disposizioni previste dal D. L.vo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modifiche così come disciplinate dalla presente Circolare.

3. Una specifica disposizione è stata dettata per disciplinare la definizione dei procedimenti di valutazione pendenti alla data del 31 luglio 2007.

I magistrati che, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 111/2007, avevano già maturato il diritto alla valutazione secondo le previgenti qualifiche di magistrato di tribunale, magistrato di appello, magistrato di cassazione e magistrato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, per i quali non sia intervenuta la relativa delibera Consiliare, vengono valutati sulla base dei criteri dettati dalla Circolare n. P-1275/1985 recante *Criteri per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati*.

La stessa disciplina si applica nel caso in cui il magistrato sia stato dichiarato non idoneo secondo le previgenti qualifiche e sia maturato il periodo biennale (per la qualifica di magistrato di tribunale e d'appello) o triennale (per le qualifiche di magistrato di cassazione e di funzioni direttive superiori) per la nuova valutazione, secondo le normative previgenti, entro la data del 31.7.2007.

In caso di esito positivo, al fine di aggiornare le predette valutazioni rispetto alla vigente disciplina, la delibera – ad eccezione di quella di nomina a magistrato di tribunale - contiene specifica menzione dell'intervenuto conseguimento, rispettivamente, della terza, con relativa decorrenza atteso che non vi è coincidenza rispetto alla anzianità di servizio funzionale al conseguimento della qualifica di magistrato di appello, della quinta e della settima valutazione di professionalità.

4. Il riconoscimento a ciascun magistrato in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 111/2007 della valutazione di professionalità corrispondente all'anzianità effettivamente raggiunta, in rapporto alla previsione di cui all'art. 11, D.L.vo n. 160/2006, è stato specificamente disciplinato nei termini che seguono.

Le nuove fasce di valutazione vengono riconosciute ai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 111/2007, subordinatamente alla ricorrenza di specifiche condizioni legittimanti.

In particolare, l'inquadramento secondo le valutazioni di professionalità previste dal D.Lvo n. 160/2006 richiede che il magistrato: non sia stato dichiarato inidoneo nell'ultima valutazione di professionalità ovvero non abbia riportato condanne disciplinari o penali passate in giudicato successivamente all'ultima valutazione di professionalità. In tali termini, si sono individuati degli specifici indicatori che consentono di adeguatamente censire i magistrati per i quali possa operare il meccanismo di riqualificazione. Ai magistrati che non rientrano in alcuna delle previsioni ora richiamate è immediatamente riconosciuta, ad ogni effetto giuridico ed economico, la corrispondente valutazione di professionalità prevista dall'art. 11, D. L.vo n. 160/2006, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata al 31 luglio 2007.

Pertanto, con riferimento a tale data: al magistrato in servizio da almeno quattro anni è riconosciuta la prima valutazione di professionalità; al magistrato in servizio da più di otto anni e meno di dodici è riconosciuta la seconda valutazione di professionalità; al magistrato in servizio da più di dodici anni e meno di sedici è riconosciuta la terza valutazione di professionalità; al magistrato in servizio da più di sedici anni e meno di venti è riconosciuta la quarta valutazione di

professionalità; al magistrato in servizio da più di venti anni e meno di ventiquattro è riconosciuta la quinta valutazione di professionalità; al magistrato in servizio da più di ventiquattro anni e meno di ventotto è riconosciuta la sesta valutazione di professionalità. Con riferimento al magistrato che ha maturato ventotto anni di anzianità, trattandosi dell'ultima valutazione di professionalità, si procede al riconoscimento della settima valutazione di professionalità, qualora risulti già conseguita l'idoneità alle funzioni direttive superiori; nel caso in cui il magistrato abbia maturato il diritto alla valutazione secondo le previgenti qualifiche e il procedimento non risulti definito alla data del 31 luglio 2007, si procede a valutazione sulla base della criteri dettati dalla Circolare n. P-1275/1985 e la delibera contiene specifica menzione dell'intervenuto conseguimento della settima valutazione di professionalità.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni per addivenire al riconoscimento delle fasce di valutazione previste dal D.L.vo n. 160/2006, il Consiglio provvede all'aggiornamento delle schede anagrafiche di ogni magistrato, sostituendo alle qualifiche ormai abrogate l'indicazione relativa alla nuova fascia di anzianità.

5. Con riguardo ai magistrati che abbiano riportato nell'ultima valutazione di professionalità una dichiarazione di non idoneità, secondo le previgenti qualifiche, non si è ritenuto che essi possano conseguire la valutazione di professionalità corrispondente alla fascia decorrente dal decreto di nomina, secondo il meccanismo di perequazione più sopra individuato. In tali casi, i magistrati saranno sottoposti a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio decorrente dalla scadenza del periodo oggetto di valutazione negativa. Detto termine, conforme a quello previsto dalla legge per il caso di valutazione di professionalità negativa, risulta congruo rispetto alla necessità di una nuova valutazione (ad es., i magistrati di cui al D.M. 7.7.1994, che hanno maturato il diritto alla qualifica di appello l'8 luglio 2007 e che saranno valutati secondo le norme previgenti, in caso di dichiarazione di inidoneità, saranno sottoposti a nuova valutazione per il periodo decorrente dal 9 luglio 2007 sino all'8 luglio 2009).

In tal modo, si garantisce al magistrato escluso dal procedimento di riqualificazione secondo le nuove fasce di valutazione, un tempestivo scrutinio di professionalità che si verifica utilizzando le diverse discipline come descritte al n. 2 della presente relazione.

In caso di giudizio positivo, il magistrato consegue la valutazione di professionalità corrispondente alla fascia decorrente dal decreto di nomina, ma gravata dell'ulteriore biennio, come più sopra indicato (per ritornare all'esempio, il magistrato conseguirà nel luglio 2009 la terza valutazione di professionalità, con un solo anno di anzianità con i relativi benefici economici, diversamente dai colleghi di concorso che tale valutazione hanno conseguito due anni prima). Il successivo periodo utile di valutazione quadriennale decorrerà dal 9 luglio 2009.

Se il giudizio è "non positivo" ovvero "negativo", il Consiglio superiore procede a nuova valutazione di professionalità secondo la disciplina dettata dai commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 11, D.L.vo n. 160/2006 e successive modificazioni e dai Capi XV e XVI della presente Circolare. Trovano così applicazione gli specifici adempimenti, e le correlate garanzie, per il caso di valutazioni negative, come previsto dalla nuova disciplina.

6. I magistrati che hanno riportato condanne disciplinari o penali, passate in giudicato, successivamente all'ultima valutazione di professionalità, sono immediatamente sottoposti a una nuova valutazione per la corrispondente fascia decorrente dal decreto di nomina e conseguibile ai sensi della disciplina transitoria dettata dalla presente circolare. Si tratta della situazione in cui si vengono a trovare i magistrati che secondo il meccanismo di perequazione descritto *sub* 4 conseguirebbero la valutazione di professionalità corrispondente alla fascia decorrente dal decreto di nomina. In tali ipotesi, il Consiglio ritiene indispensabile dare immediatamente corso ad una valutazione che abbia ad oggetto anche il fatto che ha determinato la condanna in sede disciplinare o penale. In tali casi, se il giudizio risulta positivo, il magistrato conseguirà la valutazione di professionalità corrispondente alla fascia decorrente dal decreto di nomina; mentre, se il giudizio

sarà non positivo o negativo, si applica la disciplina già dettata in questi casi dalla nuova legge. In ogni caso la necessità della immediata valutazione non pregiudicherà le legittime aspettative del magistrato alla partecipazione ai concorsi.

7. Ai fini della valutazione del parametro dell'impegno desunto dalla frequenza nella partecipazione o nella disponibilità a partecipare ai corsi di aggiornamento, si è previsto che fino a quando i predetti corsi non saranno organizzati dalla istituenda Scuola superiore della magistratura, vengano in rilievo i corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, anche nell'ambito della formazione decentrata. Si è in tal modo attualizzata la previsione relativa agli indicatori dell'impegno del magistrato, sino alla operatività della Scuola superiore della magistratura, istituita dal D.L.vo 30 gennaio 2006, n. 26. Si osserva che la valorizzazione, a tali fini, delle attività formative rientranti nel circuito dell'autogoverno, sia in sede centrale che locale, risulta conferente rispetto alla *ratio* della disposizione di cui all'art. 11, comma 2, lett. d), D.L.vo n. 160/2006. Ciò che viene in rilievo, infatti, nel parametro dell'impegno, è la sensibilità del magistrato rispetto al tema della formazione permanente, che ben può essere dimostrata dalla sua disponibilità a partecipare ad incontri di studio - o ad altri moduli formativi - organizzati dal C.S.M..

CAPO XXI

Gli indicatori relativi alla capacità organizzativa ed alla laboriosità saranno oggetto di revisione nel termine di un anno a far data dalla entrata in vigore della presente circolare, pure in esito all'attività interistituzionale prevista al riguardo dal D.L.vo n. 160/2006, in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati.

Occorre, in particolare, rilevare che nella fase di prima applicazione della presente Circolare ai richiamati indicatori di rendimento deve essere assegnata una valenza che non può risultare *ex se* decisiva, rispetto alla valutazione di professionalità del magistrato; ciò, sino a che gli standard medi di definizione dei procedimenti non saranno definiti d'intesa con il Ministero della giustizia, all'esito dei lavori che uno specifico gruppo misto è chiamato a svolgere, sulla base di aree omogenee individuate in relazione al territorio, alla tipologia dei procedimenti e alla dimensione degli uffici. Infatti, occorre adeguatamente considerare le molteplici difformità quantitative e qualitative che traggono origine dalla natura del procedimento, dalle specifiche realtà territoriali nonché dalla dimensione degli uffici. In tali termini, gli indicatori relativi alla laboriosità acquisiranno piena valenza solo con l'entrata a regime del richiamato sistema di monitoraggio.

Si è prevista l'abrogazione della Circolare 22 settembre 1999 in materia di verifica periodica della professionalità dei magistrati, non residuando, alla luce delle disposizioni della circolare, alcun suo autonomo ambito applicativo.

CAPO XXII

La presente circolare entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. La disciplina transitoria dettata dal Capo XX, volta a disciplinare l'applicazione dei criteri di valutazione della professionalità previsti dal D.L.vo n. 260/2006, e successive modificazioni, nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2007 n. 111, rende infatti superflua la previsione di specifici termini di *vacatio*.

Relazione introduttiva alle modifiche apportate alla circolare n. 20691 dell'8.10.2007 «nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati» dall'Assemblea Plenaria nella seduta del 25 luglio 2012.

1. Ragioni ed ambito dell'intervento di modifica.

L'esigenza di varare alcune modifiche di tipo procedimentale al sistema di normativa secondaria vigente previsto per le valutazioni di professionalità si è posta in modo urgente in seguito ai recenti orientamenti interpretativi del CSM in ordine al requisito del conseguimento della valutazione di professionalità richiesta (ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.160 del 2006 come modificato dalla l.n.111 del 2007) nell'ambito delle procedure di tramutamento dei magistrati nonché con riguardo alle possibili soluzioni organizzative adottabili al fine di determinare una contemporanea o almeno ravvicinata definizione della procedura di valutazione della professionalità per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale.

In particolare, la delibera dell'Assemblea Plenaria del 19.10.2011 ha, da un lato, stabilito che il requisito del conseguimento della valutazione di professionalità richiesta nell'ambito di procedure di tramutamento di magistrati possa ravvisarsi esclusivamente a seguito della positiva definizione della procedura di riconoscimento formale della valutazione di professionalità, segnandone, dunque, la natura "costitutiva" e non meramente dichiarativa; dall'altro, ha demandato alla Quarta commissione consiliare, competente in materia, la individuazione di soluzioni organizzative finalizzate a determinare una contemporanea o almeno ravvicinata definizione delle procedure di valutazione della professionalità per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale.

La delibera richiamata ben argomenta sulle ragioni che militano a fondamento della citata valenza costitutiva del conseguimento della valutazione di professionalità, citando gli univoci precedenti giurisprudenziali¹ e il prevalente orientamento consiliare² che conducono a ribadire la preferenza

¹ Si legge nella delibera del 19.10.2011 <Il Consiglio di Stato (sent. 995/2010) ha ribadito il principio, generale nella materia dei concorsi amministrativi, secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di tipo concorsuale devono in ogni caso essere posseduti dal candidato nel momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, in ragione dell'esigenza di garantire la parità di trattamento tra i candidati, della necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura, di eliminare le incertezze sul numero dei partecipanti, di fissare regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo. Con riferimento specifico alla materia del conferimento degli incarichi a magistrati, il supremo collegio amministrativo, dopo avere richiamato la più volte citata disposizione di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 160/2006, ha osservato che "traspare dalla mera lettura della norma, anche in un caso particolare come il conferimento di uffici direttivi ai magistrati, che il legislatore si è comunque prefisso l'obiettivo di assicurare certezza alle situazioni giuridiche, imponendo che i candidati al conferimento delle funzioni "abbiano conseguito" (ossia siano già in possesso del) la valutazione di professionalità richiesta, al fine di "partecipare" alla stessa procedura concorsuale. Né è possibile ritenere la natura meramente dichiarativa della valutazione di professionalità, che potrebbe indurre a dare alla stessa un contenuto solo ricognitivo e quindi effettivamente retroattivo. Se si pone mente al procedimento costruito dalla normativa primaria ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, con la disciplina della legge 30 luglio 2007, n. 111, è facile cogliere che si è in presenza di una valutazione di carattere costitutivo, atteso che, come recita l'art. 11, comma 15, del citato D.Lgs. 160 del 2006, questa "consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto", da utilizzarsi "ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario". La conclusione, coerente ed inevitabile, della giurisprudenza amministrativa è che la natura vincolante della norma primaria in tema di previo possesso della valutazione di professionalità ed il rilievo costitutivo del giudizio che fonda la detta valutazione impongono che i requisiti per prendere parte alla procedura concorsuale siano posseduti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura medesima, mentre l'affidamento del candidato nella tempestività della valutazione e non imputabilità allo stesso del ritardo può venire in eventuale rilievo sotto il profilo del danno di cui potrebbe dolersi l'appellante in termini di perdita di chance, azionabile contro la pubblica amministrazione ma non in grado di incidere sulla posizione del controinteressato che, nello stesso senso ma con ragioni opposte, si duole anch'egli dell'illegittimo

per l'interpretazione secondo cui il requisito del conseguimento della valutazione di professionalità prevista nell'ambito di procedure di tramutamento di magistrati, ricorra solo nelle ipotesi in cui ne sia intervenuto il formale riconoscimento da parte del Consiglio superiore della magistratura all'esito della specifica procedura di valutazione professionale, non essendo all'uopo sufficiente la maturazione dell'anzianità di servizio necessaria.

Tale conclusione – si dice - appare, anzitutto, maggiormente conforme al tenore letterale della norma, non potendosi fare coincidere il “conseguimento” di cui all'art. 12 D.Lgs. 160/2006 che con la formale acquisizione del titolo. In secondo luogo non può non osservarsi che la soluzione opposta rischierebbe di frustrare lo scopo della disposizione primaria, che attribuisce al conseguimento della valutazione di professionalità il valore di garanzia dell'esistenza in capo agli aspiranti di doti, competenze ed esperienze professionali adeguate al posto da ricoprire. Ove la legittimazione a partecipare alla selezione attitudinale fosse ravvisata anche in assenza di una espressa positiva valutazione professionale si aprirebbe, ingiustificatamente, la strada alla nomina di candidati non assistiti da tale garanzia. E' su tale premessa logica che si fonda il valore costitutivo, e non meramente dichiarativo -ricognitivo, della valutazione di professionalità operata dal C.S.M..

E, d'altra parte, si è sottolineato che non mancano nella prassi consiliare casi di esito sfavorevole della procedura di valutazione professionale ai fini della progressione in carriera, con conseguente diniego di riconoscimento del conseguimento della valutazione di professionalità fisiologicamente collegata all'anzianità maturata. In tali ipotesi, accedendo alla opposta tesi, si porrebbe, invero, il problema degli effetti che sulla nomina intervenuta sulla scorta del dato puro della anzianità produrrebbe l'eventuale, successivo esito negativo della verifica professionale.

L'adozione di tale soluzione interpretativa della normativa primaria vigente ha come conseguenza il determinarsi di obiettive criticità operative collegate all'esigenza di evitare un concreto pregiudizio per il magistrato che, pur avendo i requisiti per conseguire il titolo di avanzamento professionale richiesto, risulti non legittimato a concorrere per un posto od un incarico in ragione della intempestività dei presidi del governo autonomo nel definire la procedura di riconoscimento della valutazione di professionalità necessaria.

operato della parte pubblica. L'esame della giurisprudenza corrobora la tesi per cui la legittimazione a partecipare ai concorsi di cui all'art. 12 D.Lgs. 160/2006 dipende non dalla semplice maturazione dell'anzianità corrispondente alla valutazione professionale richiesta, ma dall'effettivo e formale riconoscimento della stessa all'esito del procedimento amministrativo relativo condotto dal C.S.M.. La soluzione è, peraltro, del tutto conforme alla lettera della norma che prescrive che la valutazione sia stata “conseguita”, e cioè sia entrata formalmente nel patrimonio giuridico dell'interessato attraverso la procedura legislativamente prevista.>

² Si richiamano in questa sede le delibere: a)5.5.2011, risposta al quesito con cui si chiedeva di accertare, per individuare il Presidente di un Collegio giudicante, quale debba essere considerato più anziano tra due magistrati del medesimo concorso nel caso in cui uno di essi, pur vantando una posizione migliore nella graduatoria finale del concorso, risulti aver positivamente superato una valutazione di professionalità inferiore rispetto a quella dell'altro magistrato. In tale delibera il CSM ha affermato che prevale tra due magistrati dello stesso concorso quello tra i due che possa vantare il positivo superamento di una valutazione di professionalità più elevata, stabilendo che la condizione di chi abbia maturato una certa anzianità ma non abbia ancora conseguito la positiva valutazione di professionalità corrispondente è diversa rispetto a colui il quale, vantando la medesima anzianità, ed anche una posizione in ruolo successiva, si sia già visto riconoscere il titolo professionale. Quest'ultimo, infatti, prevale in occasione della valutazione di anzianità necessaria per determinare la presidenza del Collegio di cui entrambi siano membri, e ciò proprio in ragione della intervenuta definizione positiva del procedimento di avanzamento in carriera, con ciò confermando l'orientamento che il riconoscimento formale della valutazione professionale è condizione indispensabile dell'apprezzamento dell'anzianità di servizio vantata dal magistrato, rispetto alla quale, quindi, la deliberazione del C.S.M. ha funzione evidentemente costitutiva; b) 7.7.2011 e 25.1.2012 nelle quali per determinare la posizione concorsuale dei magistrati che, pur avendo maturato l'anzianità per ottenere la quarta valutazione di professionalità, non l'avevano in fatto formalmente conseguita alla data del bando (il tutto al fine di stabilire se ammetterli al concorso ordinario - per il quale la valutazione in questione è richiesta - oppure al concorso riservato - sulla base della terza valutazione di cui erano già in possesso) il Consiglio ha ritenuto che in sede di concorso ordinario siano valutabili i soli candidati che abbiano conseguito formalmente la IV valutazione di professionalità alla scadenza dei termini di presentazione della domanda nella procedura concorsuale, dovendo gli altri essere considerati nella procedura riservata ai magistrati che hanno “conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità” (art. 12 comma 14 D.Lgs. 160/2006).

Tale intempestività è oggi ascrivibile all'interazione di due fattori, che impediscono di governare in maniera ordinata e consapevole i tempi del riconoscimento formale del conseguimento della valutazione maturata dal singolo interessato³ : da un lato l'obiettivo operare del carico del lavoro amministrativo richiesto da ciascuna valutazione dall'altro il gran numero di procedure necessarie per dare attuazione alla normativa che impone la rivalutazione con periodicità ravvicinate di tutti i magistrati in servizio.

Ad oggi, pertanto, per via del gran numero di variabili collegate alla molteplicità dei soggetti coinvolti e degli accertamenti necessari, non essendo attualmente possibile prevedere il succedersi cronologico degli adempimenti né essendo stati previsti termini che li cadenzino, non si riesce a garantire che il procedimento di valutazione si concluda in epoca ragionevolmente vicina alla data in cui, con la maturazione dell'anzianità necessaria, il magistrato interessato ha acquisito il diritto ad essere valutato. Ciò determina che i tempi complessivi delle singole procedure di valutazione sono in linea di massima allo stato attuale non prevedibili e del tutto eterogenei. La durata di ciascuno scrutinio dipende infatti dalla sollecitudine, lasciata alla solerzia personale o alle condizioni esterne di fattibilità, con cui lo specifico magistrato, il dirigente dell'Ufficio cui è addetto, il Consiglio giudiziario territorialmente competente e, infine, il C.S.M. assolvano le incombenze procedurali loro assegnate. Dipende dalla maggiore o minore facilità di acquisizione del materiale istruttorio, dal carico di lavoro e dalla responsabilizzazione individuale di ciascuno degli enti coinvolti. Dipende anche dalla utilizzazione di alcuni strumenti di garanzia procedimentale posti a beneficio del medesimo interessato - osservazioni, memoria, audizione personale. In ogni caso, la tempistica non è stata sinora nella disponibilità del CSM che si è sostanzialmente adattato ai tempi diversificati attuati di volta in volta per ciascuna valutazione. Il risultato è quindi che le singole fattispecie di progressione in carriera possono avere – ed in effetti hanno avuto in concreto – tempi autonomi e spesso significativamente diversi conducendo all'ulteriore distonia sistematica per cui magistrati che vantano la medesima anzianità di servizio possono conseguire il titolo professionale corrispondente in termini cronologici molto diversi.

Ne conseguono, come si è già paventato, possibili discriminazioni dal punto di vista della legittimazione a formulare istanze di tramutamento o di conferimento di incarichi di difficile giustificazione dal punto di vista ordinamentale (come si è già osservato sub nota 1, il giudice amministrativo ha rappresentato in astratto la tutelabilità in sede risarcitoria dell'aspettativa del magistrato che ambisse a partecipare alla selezione per posti o incarichi coerenti con la propria anzianità di servizio, da cui sia stato escluso a causa del ritardo nel riconoscimento del titolo professionale da parte dell'Organo di governo autonomo).

Per tutte le ragioni sinora esposte, la delibera consiliare del 19.10.2011, con determinazioni pienamente recepite in questa sede, ha ritenuto opportuno demandare alla Quarta Commissione del Consiglio superiore della magistratura l'individuazione degli strumenti di regolamentazione secondaria più idonei a realizzare una generalizzata abbreviazione della durata dei tempi di definizione delle procedure di valutazione periodica dei magistrati, e quantomeno a predisporre

³ Il sistema di verifica della professionalità di nuova introduzione, richiedendo una nuova approfondita valutazione del profilo e del bagaglio culturale di ciascuno dei magistrati in servizio ogni quattro anni, ha notevolmente aggravato il lavoro amministrativo che coinvolge tutti i presidi del circuito di governo autonomo, imponendo che ad ogni scadenza si dia corso ad una articolata procedura che coinvolge il magistrato interessato - che deve fornire il proprio contributo informativo per la valutazione cui è sottoposto -, i dirigenti degli uffici - cui incombe l'obbligo di redigere un articolato rapporto -, i Consigli giudiziari territoriali chiamati a rendere il proprio parere. E' prevista inoltre la raccolta e l'esame di documentazione – statistiche giudiziarie comparate, provvedimenti acquisiti a campione, atti e provvedimenti volontariamente sottoposti dal candidato interessato. L'istruttoria può inoltre essere arricchita dalle segnalazioni di fatti rilevanti ad opera di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento nonché del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente. E' prevista infine l'ipotesi, ed in alcuni casi la necessità, della partecipazione dell'interessato, attraverso il deposito di memorie difensive ed anche con l'audizione personale.

Si tratta, come si vede, di un procedimento analiticamente dettagliato e garantito, caratterizzato da rilevante approfondimento dei contenuti, di significativo impegno in termini di risorse materiali e di tempi.

strumenti di governo del fenomeno, per attenuare le criticità e gli effetti distorsivi già descritti e più evidenti del sistema attuale, operando una contemporanea o quanto più ravvicinata possibile definizione delle procedure di valutazione della professionalità per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale.

Anzitutto si è ritenuta impraticabile la soluzione organizzativa predisposta dal Consiglio con il paragrafo 5.2 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria in relazione al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi (che prevede che tutti gli aspiranti che abbiano maturato l'anzianità di servizio necessaria a concorrere siano sottoposti allo scrutinio per il conferimento della progressione in carriera corrispondente anche dopo la presentazione della domanda, prima che abbia effettivo inizio la selezione attitudinale), in quanto la generalizzazione di tale disciplina a tutte le ipotesi di concorsi o tramutamenti per cui sia richiesto il conseguimento di una valutazione di professionalità, considerato il numero e la periodicità ravvicinata dei concorsi, finirebbe per aggravare e rendere sostanzialmente ingestibile il sistema delle procedure di valutazione di professionalità, imponendo priorità determinate dai concorsi in atto e non dalle aspettative fisiologiche dei magistrati e dalle regole ordinarie del governo autonomo, e determinando un pesante rallentamento (se non la paralisi) della definizione delle procedure attitudinali di tramutamento ed assegnazione dei posti ordinari.

Si è, quindi, ipotizzata una soluzione organizzativa che si auspica sia in grado di eliminare del tutto il pregiudizio per i singoli magistrati derivante dal ritardo della definizione delle procedure di valutazione rispetto ai concorsi cui potrebbero aspirare, ma che in ogni caso elimina tendenzialmente le distorsioni e le disparità di trattamento più evidenti.

Si è perseguito infatti l'obiettivo della tendenziale uniformità di trattamento dei magistrati evitando che individui con la medesima anzianità subiscano legittimazioni significativamente differenziate nel tempo in ragione delle vicende contingenti della specifica procedura di progressione in carriera cui siano sottoposti.

In tale direzione si è prevista una linea di intervento su due fronti: da un lato un meccanismo che prevede una gestione dei tempi predeterminata e contingentata ad opera della stessa normativa secondaria consiliare, che sia tendenzialmente unitaria per magistrati aventi anzianità analoga, in quanto nominati con il medesimo decreto (da attuarsi attraverso una modifica della Circolare vigente sulle valutazioni di professionalità); dall'altro, un significativo mutamento delle procedure previste per il prelievo dei provvedimenti a campione, uno dei punti di maggiore criticità dal punto di vista della dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche (attuato mediante modifica della Circolare relativa n.P16754/2008 del 27.6.2008, prevedendo anche uno snellimento nel numero dei verbali di udienza attualmente necessari).

2. Le modifiche inerenti la Circolare n.P20691 del 8.10.2007

Al fine di attuare gli obiettivi di uniforme e rapida (tendenzialmente contestuale) trattazione delle valutazioni di professionalità riferite a magistrati aventi il medesimo DM di nomina si è elaborata una disciplina di modifica del sistema attuale che prevede essenzialmente i seguenti punti:

- il simultaneo inizio di tutte le procedure relative ai magistrati nominati con medesimo decreto ministeriale,
- scansioni obbligatorie ed unitarie degli adempimenti e dei contributi attraverso cui si articola il procedimento di valutazione, con responsabilizzazione degli "attori" del procedimento valutativo, a cominciare dallo stesso magistrato in valutazione, così da ottenere una tendenziale uniformità dei tempi almeno nella generalità dei casi e con riferimento ad un modello ordinario fisiologico statisticamente prevalente che si snoda secondo i canoni previsti e prevedibili e si conclude con esito positivo.

Le modifiche hanno riguardato:

Il Capo XIII Inizio del procedimento

Fermo l'onere del CSM di dare inizio al procedimento ogni anno individuando i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità (invitando i Consigli giudiziari competenti ad esprimere il necessario

parere non appena scaduto il quadriennio), si è anzitutto chiarito l'obiettivo perseguito dall'autogoverno di garantire omogeneità di trattamento tra magistrati in tutte le occasioni in cui il conseguimento di una determinata valutazione di professionalità costituisca elemento decisivo da considerare (si pensi in particolare alla partecipazione a concorsi per tramutamenti ordinari e non), attraverso l'identità dei tempi di definizione della procedura che deve concludersi contestualmente (con singole delibere adottate tutte in un'unica data) per tutti i magistrati nominati con lo stesso decreto ministeriale, salve talune eccezioni relative alle ipotesi in cui gli incumbenti istruttori in concreto richiesti dalla fattispecie non siano compatibili con i tempi ordinari della procedura (cfr. modifiche di cui al Capo XV e al Capo XVII).

La procedura di valutazione viene articolata con specifici termini previsti per ciascuna fase, dei quali si richiede un rigoroso rispetto, e si conclude in un tempo (otto mesi dalla scadenza del quadriennio di riferimento) ritenuto ragionevole a contemperare le esigenze di celere definizione della procedura con quelle di approfondimento e attenzione alla valutazione di professionalità.

La prospettiva nella quale si muove l'impianto delle modifiche elaborate è chiaramente visibile dall'affermazione che costituisce “dovere del magistrato interessato, nonché di tutti gli organi coinvolti nel procedimento”, operare perché ciascun incumbente sia assolto in maniera da garantire il rispetto dei termini indicati. Espressamente ci si riferisce, pertanto, al principio di “governo partecipato” che postula la responsabilizzazione diretta di tutti i magistrati a qualsiasi titolo coinvolti (a cominciare dall'autoresponsabilizzazione dello stesso magistrato in valutazione), allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi di comune e generale utilità.

E' stata altresì prevista una norma di chiusura secondo la quale, ancora una volta fidando sulla responsabilizzazione e collaborazione degli attori del procedimento, eventuali ritardi nell'esaurimento di singole fasi della procedura potranno essere compensati da opportune accelerazioni delle fasi successive al fine di garantire il rispetto del termine complessivo di otto mesi.

Il senso di unitaria trattazione delle singole procedure costituenti il complesso delle valutazioni riferite ad ogni decreto ministeriale di nomina si coglie poi definitivamente nella disposizione che prevede, in caso mancato rispetto – ovviamente ingiustificato - di uno dei termini di fase che provochi un ritardo della procedura di valutazione della professionalità relativa ad un magistrato tale da non consentirne la definizione nel termine complessivo di otto mesi, il potere del Consiglio Superiore di valutare la possibilità di arrestare il procedimento concernente tutti gli altri magistrati nominati con il medesimo decreto, al fine di garantire comunque la contestualità della decisione.

Tale statuizione, lontana da finalità di mero deterrente rispetto ai ritardi generati da mancato adempimento al dovere di rispetto degli ordinari termini di fase, mira a generare un circuito virtuoso di “condivisione” di intenti da parte di tutti i magistrati chiamati a partecipare al procedimento di valutazione.

In quest'ottica, ovviamente, l'arresto della procedura relativa alla valutazione degli altri magistrati nominati con il medesimo decreto non può essere disposto ove il ritardo – che non consenta la definizione nel termine complessivo di otto mesi – sia stato provocato dall'ingiustificata violazione da parte del magistrato interessato del termine per il deposito della propria relazione. Si è voluto in tal modo dare risalto al ruolo, anche in negativo, del magistrato direttamente protagonista della propria valutazione che, si ritiene, debba essere oltremodo attento al rispetto dei termini posti sostanzialmente nel suo interesse.

Capo XIII bis Relazione del magistrato in valutazione

La relazione (cd.autorelazione) del magistrato sottoposto a valutazione di professionalità dovrà pervenire, mediante trasmissione a cura dello stesso magistrato, al Dirigente dell'ufficio nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione. In tal modo il dirigente potrà adempiere al proprio compito di formulare il rapporto informativo. La relazione illustrativa del magistrato interessato verte sul lavoro svolto e contiene ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame.

Si è ritenuto più opportuno, piuttosto che predisporre un modulo vero e proprio di compilazione alla stregua di quello esistente per rapporti e pareri, stabilire che la relazione deve tendenzialmente strutturarsi considerando l'ordine e l'articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I della Circolare, nella prospettiva di ottenere informazioni precise e coerenti ai canoni di valutazione vigenti ma non "ingessate" rispetto alla ricchezza e varietà possibile delle esperienze professionali presenti in magistratura.

E' stato altresì previsto, a fronte di termini anticipati per la trasmissione della relazione, rispetto alla scadenza effettiva del periodo in valutazione, che il magistrato interessato, nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione possa integrare la relazione con riferimento ad eventuali ulteriori circostanze rilevanti intervenute nel periodo, compreso nel quadriennio ma successivo alla trasmissione predetta.

Gli stessi termini, per ragioni sistematiche, si applicano al deposito della relazione del magistrato che debba essere valutato dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o dopo due anni da un giudizio negativo

Capo XIV *Rapporto e documentazione trasmessa dai dirigenti degli uffici*

Anche per i dirigenti degli uffici sono stati previsti termini di assolvimento del proprio dovere di redazione dei rapporti. Essi infatti devono trasmettere ai Consigli giudiziari, entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quadriennio in valutazione o comunque dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o decorsi due anni dal giudizio negativo, un rapporto sulla professionalità del magistrato, redatto secondo i parametri della Circolare ed in conformità al modello allegato alla stessa, unitamente alla documentazione di indicata nel prosieguo del Capo ed integralmente confermata nei suoi contenuti (al comma 3 si è ovviamente sostituito il precedente riferimento con quello di nuova formulazione della relazione di cui al Capo XIII bis con relative copie di atti e provvedimenti allegati).

Estremamente importante è poi la disposizione posta dal nuovo comma 5 del Capo in esame, laddove si è previsto che la diligenza e il rispetto delle circolari consiliari nella redazione dei rapporti informativi ai fini dei pareri per le valutazioni di professionalità – anche sotto il profilo della tempestività degli adempimenti - costituiscono indicatori dell'attitudine direttiva rilevanti in sede di conferma o di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi . E' evidente l'intento del Consiglio di responsabilizzazione della dirigenza degli uffici giudiziari rispetto alle questioni ordinamentali in generale, con un percorso che oramai dura da alcuni anni ed in diversi ambiti (l'organizzazione degli uffici anzitutto), e, in particolare, con riferimento alle corrette e rapide valutazioni dei magistrati, che costituiscono la base per una vera e propria "autoriforma" della magistratura idonea a renderla più rispondente alle esigenze e ai bisogni dell'evoluzione sociale.

Capo XV *Attività dei Consigli giudiziari*

Ancora una volta in un'ottica di responsabilizzazione generale degli esiti (pensati come rapidi ed efficienti) della procedura valutativa, si sono previsti termini di adempimento ed oneri di vigilanza in capo al Consiglio giudiziario, organo che costituisce lo snodo essenziale delle nuove valutazioni di professionalità previste dalla riforma del 2006-2007.

Difatti, il Consiglio giudiziario, sulla base degli elementi indicati al Capo VII, dovrà esprimere il parere, conformandosi al modello allegato alla Circolare, entro quattro mesi dalla scadenza del termine assegnato al dirigente dell'ufficio per la trasmissione del rapporto e dovrà vigilare sulla tempestività di tale ultimo adempimento.

Inoltre, sul rispetto del termine per il rilascio del parere da parte dello stesso Consiglio giudiziario si è previsto un onere di vigilanza per il Presidente della Corte di appello, quale presidente dell'organo collegiale espressione dell'autogoverno in sede distrettuale, specificandosi altresì che le modalità di esercizio di tale compito di vigilanza sono valutate ai fini della conferma o del conferimento di ulteriori incarichi.

In definitiva, risulta evidente dai differenti passaggi sinora enucleati come il meccanismo ideato per il raggiungimento dell'obiettivo di omogeneità e celerità delle valutazioni di professionalità inerenti magistrati nominati con medesimo decreto ministeriale postuli necessariamente che ciascun

protagonista, quale singolo o come componente di organismi di autogoverno, metta a disposizione del procedimento le proprie risorse in termini di attività ordinamentale ed organizzativa.

Ovviamente, al fine di coprire particolari esigenze legate a problemi specifici di singole procedure di valutazione di professionalità, si è previsto che qualora la necessità di eccezionali attività istruttorie - diverse dalla acquisizione di atti o documenti e dalla audizione del magistrato interessato - renda impossibile l'espressione del parere nel termine indicato di quattro mesi, il Consiglio giudiziario comunichi al CSM tale impossibilità indicandone le ragioni, nonché la prevedibile epoca in cui il parere sarà espresso. Ciò dovrà avvenire non appena l'organo di autogoverno decentrato si determini al compimento di dette attività istruttorie eccezionali e comunque entro quattro mesi dalla ricezione del rapporto informativo.

Si è inteso, in tal modo, evitare la possibilità di "rinvio del parere con motivazione" da parte dei Consigli giudiziari in tutti quei casi di normali e assai frequenti esigenze di completamento istruttorio (ad es. acquisizione di statistiche dell'ufficio, acquisizione di eventuali provvedimenti a campione mancanti etc.), limitandola in tal modo effettivamente alle sole ipotesi di evenienze differenti dalla fisiologica scansione istruttoria che, come detto, si è previsto possa ragionevolmente esaurirsi nel termine dato di quattro mesi dalla scadenza del termine per la redazione (e la trasmissione, dunque) del rapporto da parte del dirigente.

Rimangono inalterate le altre previsioni contenute nel medesimo Capo XV.

Capo XVII Attività del Consiglio superiore della magistratura.

Tenendo fermi i contenuti delle attività che spetta al CSM ai sensi della vigente Circolare e del sistema voluto dal legislatore della Riforma ordinamentale, anche per il Consiglio superiore si sono previsti, come ovvio, dei termini entro i quali deve concludersi la propria parte di procedura valutativa con l'emissione della delibera finale.

È stato aggiunto, infatti, il comma 1 bis che statuisce come la definitiva valutazione è formulata nel termine di due mesi a decorrere dalla ricezione degli atti trasmessi dal Consiglio giudiziario e contestualmente per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale. Sono esclusi i casi in cui il procedimento debba essere sospeso o debba essere svolta attività istruttoria.

In tali ipotesi, stante l'imprevedibilità dei tempi di "rallentamento" della procedura (la sospensione potendo essere disposta per la pendenza di procedimento disciplinare o penale, i cui esiti non prevedibili, ovvero per i tempi stessi di esecuzione del procedimento garantito voluto dal legislatore⁴) non è possibile per il Consiglio darsi credibilmente un tempo di conclusione della propria attività. Ovviamente, trattandosi di ritardo "giustificato", esso non inciderà in alcun modo sulla trattazione delle procedure di valutazione di tutti gli altri magistrati nominati con medesimo decreto ministeriale.

Null'altro si è ritenuto di modificare con riguardo al capo XVII.

Capo XIX Pareri parziali

Evidentemente, infine, si è dovuto riacordare la disciplina dei pareri parziali, necessari in caso di permanenza in un distretto di Corte d'appello per un tempo superiore a due anni e di successivo trasferimento, alle modifiche apportate e alle esigenze generali di contingentamento dei tempi delle varie fasi di cui si compone la procedura valutativa.

Si è previsto, pertanto, ampliando la disposizione del comma 1, che, quando debba essere espresso il parere parziale, il magistrato interessato trasmette la propria relazione al dirigente incaricato della redazione del rapporto informativo nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato immesso nel possesso delle nuove funzioni.

Entro i successivi sessanta giorni il dirigente fa pervenire il rapporto informativo al Consiglio giudiziario, che esprime il parere parziale nei successivi quattro mesi.

La vicinanza dei tempi previsti per tali adempimenti rispetto alla data dell'effettivo trasferimento ed a prescindere dalla scadenza del quadriennio di valutazione si giustifica nell'ottica di tendere a giudizi il più possibile formulati sulla base delle conoscenze dirette dei dirigenti tenuti ad esprimere

⁴ Si confronti l'art.11 del d.lgs.n.160 del 2006 e succ.mod.

il rapporto, così come anche a rendere, d'altro canto, in tal modo più rapido e di facile reperimento per il magistrato un atto che gli sarà necessario per la successiva valutazione, con obiettivi benefici per la rapidità e tempestività complessiva delle procedure di ciascun magistrato.

Nella stessa ottica si è previsto (comma 1 bis) che, quando il magistrato sia trasferito ad altro ufficio nell'ambito dello stesso distretto (e dunque non sia necessario esprimere parere parziale essendovi identità di Consiglio giudiziario), il dirigente dell'ufficio di provenienza redige, secondo i criteri della Circolare, rapporto sul periodo di servizio ivi prestato, nel termine di 60 giorni successivi alla immissione del magistrato nel possesso delle funzioni nell'ufficio di destinazione .

Specificamente, inoltre, si è posta attenzione al tema dei **magistrati distrettuali**, spesso onerati da gravi difficoltà, riscontrate nella pratica di questi anni, nel reperire molteplici rapporti (e anche provvedimenti a campione, sui quali si dirà di seguito) a distanza di anni dall'effettivo svolgimento di funzioni in un determinato ufficio.

A tali fini, si è previsto, introducendo il comma 1 ter, che i dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali, entro trenta giorni dalla cessazione della sostituzione o della applicazione, trasmettono al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore Generale una relazione sull'attività svolta dal magistrato, predisposta secondo i parametri della presente circolare e contenenti, altresì, i dati di cui al comma 2 del Capo XIV della stessa.

Si è intervenuti poi sulle modifiche attuate di recente (con delibera consiliare del 28.6.2011) per garantire l'effettività del rapporto da parte del dirigente che, per qualsiasi motivo, cessa dall'incarico (commi 2, 3 e 3 bis del Capo XIX), anche in tali casi prevedendo dei termini di adempimento all'onere di redigere relazioni sul lavoro svolto dai magistrati in servizio nell'ufficio, utili per gli atti della futura procedura valutativa. Si è disposto, pertanto, che i dirigenti degli uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, in caso di proprio trasferimento, alla scadenza del quadriennio ovvero dell'ottennio di durata dell'incarico oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio per qualunque causa, nel termine di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico direttivo redigono singole relazioni sull'attività dei magistrati in servizio presso l'ufficio da loro diretto, predisposte secondo i parametri della Circolare e contenenti, altresì, i dati di cui al comma 2 del Capo XIV della stessa. La relazione è resa nel termine di 60 giorni dalla cessazione dell'incarico dai presidenti di sezione ovvero dai procuratori aggiunti oppure dagli avvocati generali nei confronti dei magistrati della sezione o del gruppo di lavoro da loro rispettivamente diretto.

Nella generale ottica di responsabilizzazione più volte riferita alla base della presente modifica di normativa secondaria, si chiude la parte dedicata ai pareri parziali sancendo che “il magistrato interessato, coloro che esercitano funzioni direttive e semidirettive ed i Consigli giudiziari hanno cura di redigere gli atti di propria competenza in maniera tempestiva e comunque in un termine inferiore rispetto a quelli ordinari indicati nel presente paragrafo ove la scadenza del quadriennio per la successiva valutazione di professionalità del magistrato si collochi in una data antecedente al loro decorso”, evenienza questa ultima che, sebbene statisticamente di portata limitata, pure può verificarsi e richiede, pertanto, la collaborazione “intelligente” degli attori del procedimento valutativo.

Normativa transitoria

Perché il sistema di nuova formulazione funzioni rapidamente e senza discrasie per i procedimenti pendenti, i nuovi termini contingentati previsti per ciascuna fase devono essere applicati anche a tutte le procedure di valutazione in corso e cioè per le quali sia già maturato il quadriennio. Per tali procedure i termini come stabiliti dai Capi XIV, XV e XVII si computano a far data dal 20 settembre 2012, considerato l'imminente periodo feriale e le possibili difficoltà da esso derivanti, anche al fine di dar modo principalmente ai Consigli giudiziari e al Consiglio Direttivo di organizzare la propria attività.

Per l'autorelazione (Capo XIII bis) del magistrato che abbia già maturato il quadriennio di valutazione è previsto che, se non ancora depositata, essa debba essere redatta e consegnata entro il 20 settembre 2012, ancora una volta in considerazione del prossimo periodo feriale e della natura

anticipatoria del termine, non applicabile in caso di valutazioni per le quali sia già maturata la scadenza del quadriennio.

Modifica al punto F.1 del modulo di rapporto e di parere allegati alla circolare concernente la definizione di compiti e responsabilità dei dirigenti degli uffici giudiziari nel caso di ritardi nel deposito di provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati dell'ufficio. Relazione.

(*Deliberazione del 13.11.2013*)

OMISSIS

Premessa.

L'art. 2 D.Lgs. n. 109/2006 prevede come illeciti disciplinari: alla lettera q) «il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni», aggiungendo che si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto»; e alla lettera dd) «l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio».

La Circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 (Deliberazione del 4 ottobre 2007), relativa ai “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull'Ordinamento giudiziario”, al capo IV prevede che il parametro della diligenza si desume, anche, “dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie”; al capo V che gli indicatori della diligenza sono costituiti, tra l'altro, “dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, accertato mediante l'esame dei prospetti statistici comparati o attraverso le indicazioni dei dirigenti degli uffici, da valutarsi alla luce della complessiva situazione degli uffici”; al capo VII, punto 2.3., che , ai fini della valutazione del parametro della diligenza, sono utilizzabili i prospetti comparati relativi ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie; al capo VIII , punto 4, che il parametro della diligenza può essere ‘positivo’ se, oltre ad altre condizioni, “i termini generalmente osservati per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, sono conformi alle prescrizioni di legge o sono comunque accettabili in considerazione dei carichi di lavoro e degli standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla medesima tipologia di provvedimenti, salvo che sussistano ragioni obiettivamente giustificabili.”

A partire dall'entrata in vigore delle citate disposizioni in materia disciplinare e di valutazione della professionalità, la tematica del ritardo nei depositi dei provvedimenti giudiziari ha assunto una crescente rilevanza, consentendo così di evidenziare come, in più occasioni, la problematica ha riguardato magistrati del medesimo ufficio o addetti a particolari funzioni.

Tali evenienze inducono ad una più approfondita riflessione sulla esistenza di eventuali situazioni di oggettiva difficoltà dei magistrati a rispettare i termini per il deposito dei provvedimenti giudiziari e impongono, nel perseguimento dell'obiettivo del miglioramento del servizio e della promozione di migliori condizioni di lavoro in ambito giudiziario, la ricerca di ogni opportuna soluzione organizzativa utile a prevenire il formarsi di arretrati e di ritardi nei depositi.

Del resto, varie disposizioni di normazione secondaria (circolare sulle tabelle e testo unico sulla dirigenza), partendo da diversi presupposti, organizzativi o qualificativi dell'attività del dirigente, prevedono, tra l'altro, anche interventi diretti al riequilibrio dei carichi di lavoro all'interno degli uffici giudiziari al fine di conseguire risultati di maggiore efficienza. Infatti, l'art. 57.2 della Circolare sulle tabelle prevede espressamente che il capo dell'ufficio possa adottare, con il rito d'urgenza disciplinato dall'art. 14, «provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro». Nella stessa direzione, il testo unico della dirigenza prevede, in materia di conferma nell'ufficio del magistrato con funzioni direttive o semidirettive, che «oggetto di valutazione in sede di conferma è principalmente la capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio ovvero dei singoli settori di questo affidati al magistrato, da valutarsi alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati». E, precisa che il concetto di

organizzazione include anche «tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati». Peraltro, l'introduzione delle commissioni flussi, la ridefinizione della geografia giudiziaria e lo studio per l'adozione degli standard di rendimento, portano a riconfigurare l'assetto organizzativo degli uffici secondo criteri di natura gestionale collegati, pertanto, alla definizione degli obiettivi e alla misurazione dei risultati.

Dalle disposizioni richiamate si desume che i dirigenti hanno il dovere di prevenire eventuali ritardi dei magistrati dell'ufficio imputabili a carenze organizzative oggettivamente risolvibili (ad esempio eccessivi squilibri nei carichi di lavoro, mancato o incompleto impegno di magistrati onorari), ed inoltre, in presenza di ritardi da parte dei magistrati dell'ufficio, non hanno solo compiti di informazione a fini disciplinari, ma hanno anche doveri di conoscenza, e quindi di comprensione, delle cause dei ritardi, in funzione di eventuali interventi organizzativi di propria esclusiva competenza.

Ritardi e valutazioni di professionalità

Centrando ora l'ottica sul tema della valutazione di professionalità, occorre ricordare che il capo VIII, punto 4, della vigente circolare consiliare in materia, prevede che il parametro della diligenza può essere 'positivo' se, oltre ad altre condizioni, "i termini generalmente osservati per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, sono conformi alle prescrizioni di legge o sono comunque accettabili in considerazione dei carichi di lavoro e degli standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla medesima tipologia di provvedimenti, salvo che sussistano ragioni obiettivamente giustificabili. Tale previsione, all'evidenza, affida al Consiglio superiore della magistratura, in sede di giudizio sulla professionalità, e ancor prima al Consiglio giudiziario (in sede di parere) e al dirigente dell'ufficio di appartenenza del valutando (in sede di rapporto), la formulazione di un giudizio discrezionale sia in tema di "accettabilità" dei tempi di deposito (da esprimere "in considerazione dei carichi di lavoro e degli standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla medesima tipologia di provvedimenti"), sia in tema di sussistenza di "ragioni obiettivamente giustificabili".

Al fine di consentire una ragionata valutazione dei profili in questione è dunque necessario prevedere che, in presenza di ritardi significativi, anche di un solo magistrato dell'ufficio, il dirigente dell'ufficio debba accertare le cause e l'esatta diffusione del problema, al fine di adottare tutti gli interventi utili per : -adempiere compiutamente gli obblighi di informazione, illustrando quanti magistrati dell'ufficio sono interessati dal problema, quali siano i carichi di lavoro e quali le ragioni accertate dei ritardi, in modo da fornire così elementi per valutarne l'eventuale accettabilità o giustificabilità dei tardivi depositi; - intervenire con provvedimenti organizzativi destinati a rimuovere le cause dei ritardi che risultino non riconducibili esclusivamente a responsabilità del ritardatario.

Pertanto, la vigente circolare sulle valutazioni di professionalità, deve essere modificata nei termini che seguono **(le aggiunte sono evidenziate in neretto)**:

Capo XIV

RAPPORTO E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAI DIRIGENTI DEGLI UFFICI

1. I dirigenti degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari, entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quadriennio in valutazione o comunque dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o decorsi due anni dal giudizio negativo, un rapporto sulla professionalità del magistrato, redatto secondo i parametri della presente circolare ed in conformità al modello allegato, che costituisce parte integrante della circolare stessa, unitamente alla documentazione di seguito indicata.

2. Il rapporto contiene, tra l'altro:

- la segnalazione sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate;
- la comunicazione dell'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, e relativi all'adozione di misure cautelari o alla definizione di fasi procedurali o processuali, accertato attraverso la comunicazione dei dirigenti degli uffici e da valutarsi, ove presenti caratteri di significativa anomalia, anche alla luce del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, rapporto da valutarsi altresì avuto riguardo alla tipologia ed alla natura degli affari trattati;
- la segnalazione del dirigente dell'ufficio relativa al livello dei contributi in camera di consiglio;
- la segnalazione del possesso delle conoscenze informatiche dirette alla redazione dei provvedimenti ed al miglioramento dell'efficacia dell'azione giudiziaria;
- per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale la segnalazione relativa alla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari ed i magistrati destinatari del coordinamento;
- la segnalazione relativamente all'attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro;
- **la segnalazione di eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti, con l'indicazione delle ragioni accertate, degli elementi utili per valutarne l'eventuale giustificabilità e dei provvedimenti organizzativi adottati ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 60 della circolare sulla formazione delle tabelle introdotto con delibera in data 13 novembre 2013;**
- l'indicazione della collaborazione fornita su richiesta del dirigente medesimo o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro;
- l'indicazione del rispetto degli impegni prefissati;
- l'indicazione relativa alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
- l'indicazione in ordine alla disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze.

3. Al rapporto sono allegati:

- la relazione del magistrato interessato e la copia di atti e provvedimenti di cui al Capo XIII bis;
- gli atti acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;
- i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;
- i dati statistici calcolati al 31 dicembre dei due anni precedenti rispetto a ciascun anno in valutazione, elaborati su base annuale, e relativi al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee,

compreso il titolare dell'ufficio semidirettivo e direttivo di appartenenza, anche se non svolge funzioni omogenee a quelle del magistrato in valutazione;

- i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari, di natura obbligatoria;
- la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziario;
- la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
- eventuali segnalazioni di situazioni specifiche rappresentate da terzi ovvero dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

4. In ogni caso i dirigenti degli uffici entro il mese di febbraio di ciascun anno dovranno inviare ai Consigli giudiziari le statistiche comparate ed una relazione sull'andamento generale dell'ufficio, che deve riguardare la consistenza dell'organico dei magistrati dell'ufficio e del personale amministrativo, le eventuali vacanze, i flussi e la distribuzione degli affari nei vari settori di lavoro e i provvedimenti sulla destinazione interna dei magistrati per far fronte alle esigenze dell'ufficio. I documenti sopra indicati verranno conservati presso la segreteria del Consiglio giudiziario.

5. La diligenza e il rispetto delle circolari consiliari nella redazione dei rapporti informativi ai fini dei pareri per le valutazioni di professionalità - anche sotto il profilo della tempestività degli adempimenti - costituiscono indicatori dell'attitudine direttiva rilevanti in sede di conferma o di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Conformemente, l'allegato 1 alla circolare in questione, contenente il modulo di rapporto, va così modificato (**le aggiunte sono evidenziate in neretto**):

F. Valutazione del dirigente dell'ufficio in ordine al parametro della "diligenza":

*F.1 Sul rispetto degli impegni prefissati, del numero di udienze nonché dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti o, comunque, per il compimento di attività giudiziarie, **tenuto conto della comparazione con gli altri magistrati dell'ufficio o della sezione (desumibile dal prospetto dei ritardi allegato al rapporto), delle cause che hanno determinato eventuali ritardi e dei provvedimenti organizzativi eventualmente adottati:***

F.2 Sulla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e l'evoluzione della giurisprudenza.

Analogamente, l'allegato 2 alla circolare in questione, contenente il modulo di parere, va così modificato (**le aggiunte sono evidenziate in neretto**):

F. Valutazione in ordine al parametro della "diligenza":

*F.1 Sul rispetto degli impegni prefissati, del numero di udienze nonché dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti o, comunque, per il compimento di attività giudiziarie, **tenuto conto della comparazione con gli altri magistrati dell'ufficio o della sezione (desumibile dal***

prospetto dei ritardi allegato al rapporto), delle cause che hanno determinato eventuali ritardi e dei provvedimenti organizzativi eventualmente adottati:

F.2 Sulla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e l'evoluzione della giurisprudenza.

Relazione alla modifica della procedura prevista dalla circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati con l'introduzione della previsione dell'obbligo a carico del capo dell'ufficio di comunicare il contenuto del suo rapporto al magistrato in valutazione.
(Deliberazione del 6.3.2014)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La circolare n.20691 del 2007 e le successive sue modifiche regolamentano in modo equilibrato e dettagliato le procedure volute dal legislatore della Riforma ordinamentale per la valutazione di professionalità dei magistrati e la progressione in carriera. Il sistema si snoda secondo il percorso disegnato dall'art.11 del D.Lgs. n.160 del 2006 e lo arricchisce di indicazioni specifiche quanto a numerosi profili (fonti di conoscenza, attività dei Consigli giudiziari, attività del CSM e della competente commissione), adempiendo peraltro alla delega formulata allo stesso organo di autogoverno dal legislatore, al comma 3 del citato art. 11, per disciplinare con apposita delibera *“gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno”*.

Il complesso procedimento che si ricava dalle numerose disposizioni di dettaglio - molte previste direttamente dal legislatore e inglobate nella disciplina secondaria di cui alla richiamata circolare del 2007, altre formulate in sede di normativa di fonte consiliare - si distingue senza dubbio per la caratteristica di essere comunque *“garantito”*. In particolare, è stabilita la facoltà, riservata al magistrato in valutazione, di formulare proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato in audizione, qualora quest'ultimo ne ravvisi la necessità in seguito al tenore del parere del Consiglio giudiziario, che deve essergli comunicato, e ne faccia espressa richiesta (cfr. art. 11 co. 7 del D.Lgs. n. 160/2006 e Capo XVIII della circolare n. 20691 del 2007). Vi è poi l'obbligo di procedere alla previa audizione, da parte della Commissione competente (Quarta Commissione), nei casi in cui il Consiglio Superiore si orienti per deliberare un giudizio negativo di professionalità *“aggravato”* dall'assegnazione del magistrato a una diversa funzione nella medesima sede, ovvero dalla sua esclusione, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche (cfr. art. 11 co. 11 del D.Lgs. n. 160/2006 e Capo XVIII della circolare n. 20691 del 2007).

Nella prassi applicativa si è, peraltro, osservato che il magistrato non è messo nelle condizioni di conoscere preventivamente il contenuto del rapporto informativo del dirigente, salvo che quest'ultimo non ritenga di propria iniziativa di sottoporlo all'attenzione del magistrato interessato prima di trasmetterlo al Consiglio giudiziario.

Si è verificato, pertanto, che il magistrato sottoposto a valutazione non prendesse cognizione diretta e preventiva del rapporto informativo del dirigente, con la conseguente preclusione della possibilità di controdedurre tempestivamente alle eventuali criticità evidenziate dal dirigente e fornire al Consiglio giudiziario elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente messi a disposizione. Tale *modus procedendi* ha comportato spesso la formulazione di un parere carente di importanti elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quello acquisiti secondo l'attuale normativa vigente. Infatti, l'attuale sistema normativo implica che, nei casi in cui dal rapporto informativo emergano delle criticità e ciononostante il Consiglio giudiziario non ritenga opportuno procedere ad un approfondimento istruttorio con l'interlocuzione del magistrato interessato, il relativo parere viene espresso alla luce della documentazione acquisita secondo la normativa vigente, senza le eventuali osservazioni del magistrato, al quale rimane la sola possibilità di presentare osservazioni direttamente al Consiglio superiore della magistratura, dopo l'enunciazione del parere del Consiglio giudiziario, secondo quanto previsto dal Capo XVII punto 2.

Ciò posto, è evidente come risulti maggiormente rispondente all'orientamento di fondo del legislatore ed agli stessi canoni specifici voluti dalla normativa secondaria garantire la conoscenza

preventiva da parte del magistrato in valutazione del contenuto del rapporto informativo del dirigente, assicurando così la possibilità di presentare osservazioni.

In tal modo il Consiglio giudiziario avrà una visione più immediata e completa della situazione lavorativa del magistrato, con l'acquisizione di elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quelli ordinari. Tale soluzione, inoltre, rende più snella e celere la procedura di valutazione, potendo evitare in alcuni casi che il Consiglio giudiziario svolga attività istruttoria per avere chiarimenti dall'interessato su eventuali aspetti problematici emergenti dal rapporto informativo del dirigente.

La Quarta Commissione, pertanto, ha ritenuto di dover arricchire la procedura di un'ulteriore disposizione - inserita come comma 3 bis del Capo XIV della circolare n.20691 del 2007 - che ha lo scopo di colmare la segnalata carenza di disciplina.

Si è, quindi, previsto che i dirigenti degli uffici trasmettano il rapporto informativo contestualmente al magistrato interessato ed al Consiglio giudiziario. Inoltre, al fine di non pregiudicare il rispetto dei termini fissati dal paragrafo 1 Capo XIV della circolare, si è fissato in sette giorni il termine entro il quale il magistrato potrà presentare eventuali osservazioni direttamente al Consiglio giudiziario; è rimasto, quindi, fermo l'obbligo dei dirigenti di trasmettere al Consiglio giudiziario, nel rispetto dei termini di cui al paragrafo 1, il rapporto e gli atti allegati.

Si è, infine, coordinato il Capo XV con la modifica del Capo XIV, aggiungendo tra gli elementi conoscitivi del Consiglio giudiziario, le eventuali osservazioni al rapporto informativo tempestivamente presentate dal magistrato interessato ed investendo l'organo ausiliario decentrato dell'onere di vigilare sulla tempestiva trasmissione del rapporto da parte del dirigente.

Tali modifiche appaiono utili non soltanto a fornire una più efficace tutela del contraddittorio in un procedimento complesso e aperto a numerosi e specifici contributi documentali, ma diventa strumento per garantire gli esiti di una procedura che, per sua stessa natura e per dichiarata volontà del CSM, deve essere volta a consentire valutazioni di professionalità sempre più effettive ed aderenti al reale profilo del magistrato interessato, anche attraverso il confronto con le risultanze e i dati forniti da quest'ultimo.

Modifica della procedura prevista dalla Circolare sulle valutazioni di professionalità nei casi in cui il Consiglio delibera di procedere a una valutazione non positiva o negativa in presenza di un parere positivo del Consiglio giudiziario.

(Deliberazione 13.3.2014)

Il Consiglio,

vista la circolare n. 20691 del 2007 e successive modifiche in tema di valutazione di professionalità dei magistrati;

vista la nota in data 27.3.2013 con la quale i consiglieri Pepe, Racanelli e Virga hanno chiesto l'apertura di una pratica per modificare la procedura prevista dalla Circolare sulle valutazioni di professionalità nei casi in cui il Consiglio delibera di procedere a una valutazione non positiva o negativa in presenza di un parere positivo del Consiglio giudiziario;

ritenuta l'opportunità di prevedere un procedimento che consenta al magistrato in valutazione, in presenza di elementi che possono condurre alla formulazione di un giudizio non positivo o negativo, di prendere visione degli atti relativi, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte;

OSSERVA

La circolare n. 20691 del 2007 e le successive sue modifiche regolamentano in modo equilibrato e dettagliato le procedure volute dal legislatore della Riforma ordinamentale per la valutazione di professionalità dei magistrati e la progressione in carriera. Il sistema si snoda secondo il percorso disegnato dall'art. 11 del D.Lgs. n.160/2006 e lo arricchisce di indicazioni specifiche quanto a numerosi profili (fonti di conoscenza, attività dei Consigli giudiziari, attività del CSM e della competente commissione), adempiendo peraltro alla delega formulata allo stesso organo di autogoverno dal legislatore, al comma 3 del citato art.11, per disciplinare con apposita delibera *“gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno”*.

Il complesso procedimento che si ricava dalle numerose disposizioni di dettaglio, molte previste direttamente dal legislatore e inglobate nella disciplina secondaria di cui alla richiamata circolare del 2007, altre formulate in sede di normativa di fonte consiliare, si distingue per la caratteristica di essere comunque “garantito”. In particolare, è stabilita la facoltà, riservata al magistrato in valutazione, di formulare proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato, qualora quest'ultimo ne ravvisi la necessità in seguito al tenore del parere del Consiglio giudiziario, che deve essergli comunicato, e ne faccia espressa richiesta (cfr. art. 11, co. 7, D.Lgs. n. 160/2006 e Capo XVIII della circolare n. 20691 del 2007). Vi è poi l'obbligo di procedere alla previa audizione, da parte della Commissione competente (Quarta commissione), nei casi in cui il CSM si orienti per deliberare un giudizio negativo di professionalità “aggravato” dall'assegnazione del magistrato a una diversa funzione nella medesima sede, ovvero dalla sua esclusione, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche (art. 11, co. 11, D.Lgs. n. 160/2006 e capo XVIII della circolare n. 20691 del 2007).

Nella prassi applicativa si è peraltro osservato che la richiesta di audizione e la formulazione di osservazioni si riscontrano nella quasi totalità dei casi in presenza di pareri dei Consigli giudiziari positivi ma problematici (perché resi a maggioranza o con riserve motivazionali pur nell'esito favorevole su ciascun parametro in valutazione), mentre quasi mai tali facoltà sono esercitate in ipotesi di pareri positivi, spesso anche quando il magistrato in valutazione presenta criticità (quali ad esempio procedimenti disciplinari, ritardi nel deposito di provvedimenti) nella sua carriera e più specificamente nel periodo in valutazione.

A fronte di tale ricostruzione, deve rilevarsi come il sistema normativo realizzato dal saldarsi della disciplina di cui al citato art. 11 e della normativa secondaria del Consiglio Superiore preveda la possibilità per il CSM di determinarsi in modo del tutto diverso rispetto al parere del Consiglio giudiziario reso in merito a una valutazione di professionalità, sulla base degli atti relativi al

procedimento valutativo. Il parere del Consiglio giudiziario, infatti, ha carattere obbligatorio ma non vincolante rispetto alla deliberazione finale dell'organo di governo autonomo.

Si è verificato, pertanto, nella prassi consiliare che un magistrato sottoposto a valutazione, che abbia ricevuto un parere positivo dal Consiglio giudiziario competente e per il quale, invece, la Quarta Commissione abbia ritenuto di determinarsi con una proposta di valutazione non positiva o negativa (al di fuori dei casi di cui all'art. 11, co. 11, seconda parte già citati per i quali è prescritta obbligatoriamente l'audizione), abbia preso cognizione di tale prospettiva solo quando la decisione era sottoposta al vaglio finale del Plenum o addirittura solo dopo che essa era intervenuta.

In tal senso, deve ritenersi maggiormente rispondente alla *ratio legis* e alla normativa secondaria garantire la conoscenza da parte del magistrato in valutazione dell'orientamento non positivo o negativo della Commissione competente rispetto al giudizio finale di professionalità, nonostante il parere positivo reso dal Consiglio giudiziario.

La Quarta Commissione, pertanto, ha ritenuto di dover arricchire la procedura di un'ulteriore disposizione - inserita come comma 3 bis del Capo XVII della circolare n.20691 del 2007 - con la quale si colmasse la segnalata incongruenza della disciplina.

Si è pensato, pertanto, di ovviare alla mancanza di contraddittorio dell'interessato rispetto alla futura decisione del CSM, disponendo il deposito degli atti relativi con avviso all'interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine non superiore ai quindici giorni dalla ricezione dell'avviso. L'avviso deve indicare, inoltre, i profili di criticità rilevati. Si è fatto espresso richiamo, infine, anche alla facoltà di richiedere l'audizione di cui all'art. 11 comma 7 del D.lsg. n. 160/2006.

Tale previsione appare utile non soltanto per fornire una più efficace tutela del contraddittorio in un procedimento complesso, ma diventa strumento per garantire gli esiti di una procedura che, per sua stessa natura e per dichiarata volontà del CSM, deve essere volta a consentire valutazioni di professionalità sempre più e aderenti al reale profilo del magistrato interessato, anche attraverso il confronto con le risultanze e i dati forniti da quest'ultimo.

Infine, la modifica proposta si iscrive in quella ricerca di omogeneità valutativa voluta dallo stesso legislatore (cfr. il citato comma 3 dell'art. 11) e può ritenersi utile anche in chiave di "economia" della procedura, poiché consente al magistrato di prospettare ed al Consiglio di esaminare questioni che sarebbero altrimenti demandate solo a una successiva fase contenziosa.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

l'inserimento del comma 3 bis nel capo XVII, ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, della circolare n.20691 del 2007, dopo il comma 3:

3bis. Se la Commissione riscontra elementi che possono condurre alla formulazione di un giudizio non positivo o negativo, nonostante il parere positivo del Consiglio giudiziario, al di fuori delle ipotesi previste dal successivo Capo XVIII, dispone il deposito degli atti relativi con avviso all'interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine non superiore ai quindici giorni dalla ricezione dell'avviso. L'avviso indica, inoltre, i profili di criticità rilevati. Resta ferma la facoltà di cui all'art. 11, co. 7, D.Lgs. n. 160/2006 da esercitarsi entro il medesimo termine.

***Relazione illustrativa alla modifica della circolare in materia di nuovi criteri di valutazione di professionalità dei magistrati.
(Delibera consiliare 14 maggio 2014)***

La Quarta Commissione, nella pratica applicativa della normativa sulle valutazioni di professionalità dei magistrati, si è trovata ad affrontare alcuni casi nei quali si erano verificati lunghi periodi di assenza dell'interessato dalla prestazione lavorativa, e si era posto quindi il problema della necessità di effettuare comunque la valutazione di professionalità alla scadenza del termine di quattro anni dalla precedente (computando i periodi a decorrere del decreto di nomina) o di attendere il decorso di un effettivo quadriennio di lavoro.

A tale proposito, va rilevato che il D.Lgs. 160/2006 non prevede espressamente, quale condizione per il positivo superamento di alcuna delle sette ordinarie valutazioni di professionalità, lo svolgimento effettivo delle funzioni giurisdizionali per un periodo determinato e tanto in evidente difformità rispetto al precedente sistema ordinamentale della progressione in carriera dei magistrati secondo distinte qualifiche.

Invero la legge n. 97/1979 stabiliva che la nomina a magistrato di Tribunale avesse luogo decorsi due anni dalla nomina a uditore giudiziario, precisando, altresì, la necessità che l'uditore avesse effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno. Del pari, l'art. 4 della legge 20 dicembre 1973 n. 831 prevedeva che per la nomina a magistrato di Cassazione occorresse non solo aver compiuto sette anni nella nomina a magistrato di Corte d'appello, ma pure aver svolto almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari. Mancava, invece, una disposizione di analogo tenore per il riconoscimento della qualifica di magistrato di Corte d'appello, come disciplinata dalla legge 25 luglio 1966, n. 570.

Orbene, sia la legge n. 570/1966 sia la legge n. 831/1973 sono state esplicitamente abrogate dall'art. 54 D.Lgs. 160/2006, il quale, tuttavia, non contiene alcuna previsione di tal senso in ordine alla legge n. 97/1979, che non risulta formalmente abrogata. Appare, tuttavia, evidente che tale ultima legge debba ritenersi incompatibile con il vigente inquadramento della carriera in magistratura, strutturata non più per qualifiche, bensì per distinte fasce di valutazione di professionalità; pertanto le prescrizioni in essa contenute - relative agli "uditori giudiziari" ed ai "magistrati di tribunale" con le relative scansioni di carriera - sono sostanzialmente incompatibili con le previsioni di cui al D.Lgs. 160/2006 e, conseguentemente, possano considerarsi abrogate.

Le considerazioni svolte consentono di affermare che, all'attualità, non vi è alcuna norma di rango primario che condizioni la legittimità del conseguimento della valutazione di professionalità all'effettivo esercizio dell'attività giurisdizionale.

L'unico dato di legislazione positiva è quello che riferisce il controllo periodico a ciascun quadriennio in cui si articola il rapporto di servizio del magistrato, computato a decorrere dal decreto ministeriale di nomina.

Una diversa soluzione, che collochi la valutazione in un momento successivo e consideri un periodo diverso e più lungo di quattro anni dalla precedente allo scopo di attendere un corrispondente periodo di esercizio delle funzioni, avrebbe l'effetto di modificare sostanzialmente il percorso di carriera individuando una diversa decorrenza giuridica ed effettiva degli avanzamenti economici, nonché degli eventuali tramutamenti funzionali possibili per il magistrato interessato.

Dal punto di vista del sistema, la soluzione ipotizzata provocherebbe una diversa individuazione del periodo oggetto di valutazione, con effetti di dislocazione che influirebbero a catena su tutto il percorso delle successive fasi di verifica professionale.

Sotto il profilo dell'interesse del singolo aspirante al conseguimento della valutazione, l'attesa oltre il quadriennio rappresenterebbe un sostanziale arresto della carriera per un periodo corrispondente allo scarto esistente tra la decorrenza formale del quadriennio e il momento in cui sarà stato raggiunto il periodo corrispondente di effettivo esercizio delle funzioni. Si realizzerebbe, così, in effetti una perdita dell'anzianità. Tale effetto, a ben vedere, potrebbe conseguire soltanto ad una previsione di legge, quali la sanzione disciplinare contemplata dagli artt. 5 e 8 del D.Lgs. n. 109

del 2006 oppure quale conseguenza di una valutazione professionale, negativa o non positiva, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 160 del 2006.

Come si è già visto, nessuna norma di Ordinamento giudiziario consente l'opzione interpretativa secondo la quale per la valutazione di professionalità occorra attendere il decorso di un effettivo quadriennio di lavoro.

Tale evenienza è stata espressamente esclusa, come più volte affermato in risoluzioni e delibere consiliari, per le ipotesi di aspettativa per maternità.

Esistono tuttavia numerosi altri istituti che possono comportare l'assenza prolungata del magistrato dal servizio. E' a questo punto opportuno estendere l'indagine alla loro specifica disciplina normativa, per verificare se esista qualche disposizione speciale che disciplini gli effetti dell'assenza sulla carriera del pubblico dipendente interessato.

Solo, infatti, nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge la sottrazione del periodo di assenza dal computo complessivo dell'anzianità del magistrato, sarebbe ammissibile il corrispondente prolungamento del periodo di valutazione fino al raggiungimento di un quadriennio di effettivo servizio.

La disamina compiuta in più occasioni dal C.S.M. delle principali figure di congedo ed aspettativa lavorativa ha individuato l'esistenza di trattamenti normativi disomogenei in relazione agli effetti dell'esonero dal lavoro sulla carriera del dipendente. In particolare, risulta che la sottrazione del periodo di congedo od aspettativa dal computo dell'anzianità del dipendente è prevista esplicitamente per aspettativa per motivi di famiglia (l'art. 69 comma 5 D.P.R. n. 3/1957), nonché nell'ipotesi di aspettativa prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 26 a favore dell'impiegato dello Stato il cui coniuge, anch'esso dipendente della pubblica amministrazione, presti servizio all'estero (estesa dalla legge 25 giugno 1985 n. 333 ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali).

Tra le ipotesi di congedo, quella prevista dall'art.4 c. 2 della legge 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari" esclude il computo del periodo di assenza dal lavoro nell'anzianità di servizio, così come la previsione di cui al successivo art. 5, relativa a congedo straordinario per la formazione in favore dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.

L'equiparazione di legge con l'ipotesi di cui all'art. 4 della legge n. 53/2000 induce a dubitare in ordine al computo ai fini dell'anzianità di carriera del dipendente il congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001, in favore di familiari conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Nelle ipotesi da ultimo indicate, in presenza di esplicita disposizione di normativa primaria, la sottrazione del periodo dalla complessiva carriera del magistrato avrà la conseguenza, in sede di valutazione periodica di professionalità, che il quadriennio oggetto d'esame dovrà essere individuato computando solo periodi di effettivo servizio o, comunque, rilevanti ai fini della progressione in carriera, con conseguente spostamento in avanti del momento di valutazione per un termine corrispondente al periodo sottratto al servizio.

In tutti gli altri casi, essendo positivamente prevista l'efficacia del periodo in cui al lavoratore è consentito di sospendere la propria prestazione, uno spostamento in avanti del periodo di riferimento della valutazione di professionalità rappresenterebbe un pregiudizio di carriera contrario alla legge.

Una volta, cioè, che l'assenza dal lavoro sia stata regolarmente autorizzata non potrebbe ammettersi un blocco della carriera nei confronti del dipendente, né una perdita di anzianità in relazione al quadriennio oggetto di valutazione periodica.

La conclusione illustrata, naturalmente, introduce il problema pratico delle modalità concrete in cui articolare la valutazione di professionalità con riferimento a periodi in cui il magistrato non abbia prestato il servizio che, in astratto, potrebbero comprendere l'intero quadriennio.

D'altra parte, è in ordine alla corrispondenza tra diritto al periodo di assenza autorizzato e diritto al riconoscimento della propria anzianità, salvo valutazione negativa, che si articola, quindi, la questione della valutazione; il diritto al congedo, ricorrendone i presupposti di legge, ed il diritto ad ottenere la valutazione quadriennale di professionalità, in mancanza di previsioni espresse che determinino la sospensione del procedimento, devono essere ritenuti prevalenti rispetto alla situazione di fatto che si viene a determinare per effetto della mancanza di fonti conoscitive relative all'attività del quadriennio.

In linea di principio, quindi, non può che considerarsi che in mancanza di una normativa primaria o secondaria alternativa, una volta decorsi i quattro anni - ove come si è detto siano integralmente compresi nel percorso professionale - si deve procedere alla valutazione di professionalità sulla base della disciplina dell'art. 11 del D.Lgs. 160/2006 e della circolare consiliare 20691 del 2007 e successive modifiche.

All'interno del quadro ordinamentale, quindi, il rapporto del Capo dell'ufficio ed il parere del Consiglio giudiziario dovranno essere emessi in base ai seppure scarni elementi in loro possesso; spetterà, poi, al Consiglio Superiore emettere il giudizio finale.

D'altra parte, occorre considerare che l'art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006 al comma 16 prevede che: "I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e dai soli membri che appartengano all'Ordine giudiziario, o il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinenti alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta".

A tale disposizione primaria è stata data esecuzione con la previsione del capo VI della circolare sulle valutazioni di professionalità, in base al quale:

"1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in quanto compatibili, ivi compresi coloro per i quali il parere è formulato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia.

2. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'Autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità e che dimostri l'attività in concreto svolta."

La norma introduce la possibilità di assumere ulteriori fonti di conoscenza, rispetto a quelle provenienti dagli uffici giudiziari, relative all'attività effettivamente svolta dal magistrato nel quadriennio in funzioni non giudiziarie.

Letteralmente essa si riferisce solo alle ipotesi in cui il periodo di assenza dall'ufficio sia stato determinato da una collocazione fuori ruolo, ma pare che nulla osti ad un suo utilizzo per acquisire utili elementi integrativi di conoscenza in ogni situazione nella quale il magistrato abbia svolto attività diverse in posizione di aspettativa, cui, spesso, fa seguito il formale collocamento fuori ruolo da parte del Consiglio.

Così, nella prassi consiliare, sono collocati fuori dal ruolo organico i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo, ed anche quelli che usufruiscono dell'aspettativa ex art 23 *bis* della legge 165/2001.

Per i magistrati in aspettativa a seguito di elezione al Parlamento, in enti territoriali, o nell'Organo di governo autonomo, il Consiglio ha, quindi, sempre proceduto alla valutazione professionale considerando anche l'attività compiuta nella sede diversa da quella giudiziaria in cui ha operato, sulla base delle risultanze offerte dall'autorelazione dell'interessato e delle informazioni fornite dagli organi rappresentativi dell'ente - Presidenza del ramo del Parlamento o Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore.

Ad avviso del Consiglio, tale prassi, conforme al disposto del già citato articolo 11 comma 16 del D.Lgs. 160/2006, ben può essere estesa ad ulteriori ipotesi in cui il magistrato, esonerato dal servizio presso uffici giudiziari, svolga attività di contenuto tecnico al di fuori della giurisdizione, da cui sia possibile trarre informazioni utili a valutare le doti professionali, quali la capacità, la competenza giuridica e l'impegno.

Differente, come già accennato, è la situazione nei casi in cui il magistrato non renda affatto la prestazione lavorativa al di fuori delle ipotesi per le quali non sia espressamente prevista dalla legge la sottrazione del periodo di assenza dal computo complessivo dell'anzianità del magistrato. Infatti, dalle considerazioni sopra riportate, risulta evidente la necessità di operare comunque la valutazione di professionalità alla scadenza del quadriennio computata dal Decreto Ministeriale di nomina.

In queste ultime situazioni, evidentemente, soprattutto laddove l'assenza dal servizio raggiunga durate considerevoli, si pone il problema della individuazione delle fonti di conoscenza su cui fondare il giudizio valutativo sui parametri rilevanti.

Pare allora corretto ritenere, in analogia a quanto previsto per i casi di collocamento fuori ruolo, che i rapporti dei dirigenti, i pareri dei Consigli giudiziari e la stessa valutazione di professionalità da parte del Consiglio superiore della magistratura facciano ricorso ad ogni elemento di conoscenza utilizzabile ai sensi della vigente Circolare consiliare sulle valutazioni di professionalità, con particolare riferimento agli elementi risultanti dall'autorelazione ovvero da altri atti o documenti eventualmente prodotti dall'interessato o acquisibili d'ufficio nel corso del procedimento.

La Commissione consiliare potrà tener conto inoltre delle risultanze eventualmente disponibili presso altre articolazioni del C.S.M. .

Le considerazioni sopra esposte valgono, come già accennato, per i casi di aspettativa obbligatoria per maternità, nei quali l'assenza è conseguenza di un accadimento naturale, ricorrente anche nella vita delle donne magistrato, che assolve ad una essenziale funzione sociale, costituzionalmente tutelata e che non può, in alcun modo, comportare un profilo di disvalore nei confronti del magistrato interessato.

Modifica della circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati a seguito della scelta consiliare di dare avvio alla utilizzazione degli standard di rendimento.(Delibera 23 luglio 2014)

Il Consiglio,

- premesso che l'art. 11 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dall'art. 2 c. 2 della L. 30 luglio 2007 n. 111, prevede, ai fini delle valutazioni quadriennali di professionalità, che il parametro della laboriosità sia riferito: *“alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni”*;

- che uno degli elementi cui riferire la valutazione di laboriosità del magistrato, alla luce del peculiare concetto quali – quantitativo di produttività, è costituito, dunque, da standard di rendimento individuali la cui determinazione è affidata in via esclusiva al Consiglio;

OSSERVA

1. Con la Risoluzione del 23 settembre 2008 il Consiglio ha istituito presso la Quarta Commissione un apposito gruppo di lavoro, indicando le finalità e l'approccio metodologico da seguire per l'individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti con riferimento circoscritto, in un primo momento, agli uffici di primo grado.

Il Gruppo di lavoro, composto di magistrati *“con comprovata esperienza nella specifica attività di analisi, valutazione, ponderazione, organizzazione del carico di lavoro del magistrato e degli uffici”* affiancati da personale statistico del Ministero della giustizia con il quale è stata stipulata una convenzione di collaborazione, ha dato corso all'incarico muovendo dall'individuazione di quattro macrosettori (quelli civile, penale, minorile e della sorveglianza) da cui è partita l'analisi e da cui sono derivate differenziazioni ulteriori, in ragione delle caratteristiche funzionali di ciascuna attività e dei differenti livelli di utilità dei dati resi disponibili dai sistemi informativi automatizzati ministeriali.

Con le successive risoluzioni del 24 luglio 2009, 24 giugno 2010, 7 novembre 2011 il Consiglio ha recepito le conclusioni cui è pervenuto il Gruppo di lavoro in ragione del mandato di volta in volta assegnato e della sperimentazione effettuata e, con la delibera del 24 luglio 2013, ha, infine, stabilito di:

- dare incarico alla Quarta Commissione, con l'ausilio dell'Ufficio Statistico del CSM, supportato anche per le relative competenze dall'Ufficio Informatico del CSM:

a) in fase istruttoria:

- *di procedere, con riferimento agli uffici di primo grado, alle attività di aggiornamento e completamento della base dati centralizzata nei termini indicati nelle relazioni del Gruppo di lavoro;*

- *di estendere ed applicare la metodologia ai magistrati che operano in grado di appello ed a quelli che operano presso la Corte suprema di cassazione, la Procura generale presso la Corte suprema*

di cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia, previo compimento dell'attività istruttoria necessaria alla formazione di uno o più cluster per ciascun ambito di attività tenendo conto per la Procura generale e la Direzione Nazionale Antimafia delle peculiari funzioni ad esse attribuite dalla legge;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore civile ai magistrati addetti alle procedure fallimentari e alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano presso le corti di assise e a quelli addetti al tribunale del riesame e alle sezioni misure di prevenzione, nonché ai magistrati che operano presso le sezioni distaccate di tribunale che dovessero residuare all'esito della riforma della geografia giudiziaria;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che operano nel settore della sorveglianza e sono addetti alle attività monocratiche;

- di estendere ed applicare la metodologia nel settore penale ai magistrati che nei tribunali sono addetti contemporaneamente a materie civili e materie penali, mediante l'utilizzazione di un metodo di lavoro tramite schede aggregate relative a ciascun settore, tutte concorrenti nella formulazione dello standard;

b) in fase operativa:

- di procedere all'aggiornamento e completamento, alla luce dei dati aggiornati nella fase istruttoria indicata sub a), delle procedure di clusterizzazione e dei relativi standard quadriennali per i magistrati di primo grado assegnati a funzioni civili e del lavoro, alla Procura della Repubblica, al dibattimento penale, GIP/GUP, funzioni per le quali è possibile rendere operativa sin da subito la procedura di rilevazione dello standard medio di definizione, a partire dal momento immediatamente successivo a tale aggiornamento e completamento;

- di procedere alla raccolta strutturata delle informazioni relative alle presenze, agli esoneri e alle altre evenienze dei magistrati in servizio, rilevanti ai fini della formazione degli standard e delle valutazioni individuali, con riferimento agli uffici giudiziari e per le funzioni per le quali è possibile rendere operativa sin da subito la procedura di rilevazione dello standard medio di definizione;

- di fissare, d'intesa con lo stesso Ufficio Statistico, quale termine di espletamento da parte dell'ufficio Statistico della citata attività di aggiornamento dei cluster per le funzioni già oggetto di precedente sperimentazione, il 31 gennaio 2014;

- di riservare ad una successiva delibera l'indicazione di forme di collaborazione all'attività di aggiornamento da parte di esperti - magistrati e funzionari statistici - dei settori interessati scelti tra i componenti del precedente Gruppo Standard nominati dal Consiglio stesso;

- di riservare a successiva delibera l'adozione di tutte le decisioni utili alla determinazione di nuovi ed appositi cluster riferiti alle funzioni sinora non toccate dalla metodologia formulata dal gruppo di lavoro e approvata dal Consiglio, previa eventuale sperimentazione; alla Quarta Commissione, competente in materia, spetta lo svolgimento della necessaria attività istruttoria ed il raccordo con l'Ufficio Statistico, eventualmente anche compiendo opportune interlocuzioni con i rappresentanti del precedente gruppo di lavoro per gli standard di rendimento.

2. All'esito di un primo incontro, tenutosi in data 19 novembre 2013, con i componenti, magistrati e funzionari statistici, dei gruppi di lavoro, nonché di una analisi da parte dell'ufficio statistico, è emersa l'opportunità di procedere, in una prima fase, con riferimento agli uffici di primo grado, alle attività di aggiornamento e completamento della base dati centralizzata con le modalità indicate nelle relazioni del Gruppo di lavoro anche allo scopo di accertare, in concreto, tempi e modi dell'acquisizione dei dati statistici necessari per l'elaborazione degli standard, in mancanza di un sistema di estrattori che consenta al Consiglio di poterli ottenere rapidamente.

Nella fase esecutiva sono emerse notevoli criticità riferite ai tempi ed ai modi di acquisizione, non essendo stato disponibile con continuità il datawarehouse ministeriale per il settore civile, ed essendo stato necessario procedere alla acquisizione "tradizionale" attraverso richieste ai singoli uffici giudiziari per tutti gli altri dati.

In questa situazione, considerate le ridotte risorse di personale dell'ufficio statistico, pur tenendo conto degli ausili esterni ottenuti, ai sensi dell'art. 28 regolamento int., dai funzionari statistici, sarebbe stato impossibile procedere, contemporaneamente, alla acquisizione dei dati per la definizione degli standard nei settori già oggetto di analisi ed alla estensione e sviluppo delle analisi nei settori non ancora esaminati.

Si è privilegiata, pertanto, in questa fase, l'acquisizione dei dati e l'elaborazione degli standard per i settori civile, lavoro, requirenti, penale e sorveglianza e si è ottenuta una banca dati pressoché completa per alcuni settori (uffici requirenti, sorveglianza), molto ampia per altri (civile, penale).

In particolare dal febbraio 2014 (data delle note 2238 e 2239 per Procura e Tribunali di Sorveglianza) è stato chiesto agli Uffici di inviare all'Ufficio statistico i dati per il quadriennio 2009-2013 e, con le note 2992 (settore penale) e 2993 (settore civile), simile richiesta è stata inviata ai Tribunali.

Tutti gli Uffici hanno ricevuto un foglio di lavoro excel precompilato con i nominativi dei magistrati e la presenza in Ufficio -dati risultanti dal sistema Valeri@- da completarsi, a cura dell'Ufficio, con le informazioni qualitative.

Come nella fase di sperimentazione, è stato necessario, dunque, acquisire sia dati di natura qualitativa (organizzazione delle procure/Uffici, indicazione di eventuali esoneri e macromaterie trattate dai magistrati), sia quantitativa attraverso le cd. "statistiche comparate".

Per il settore civile è stata chiesta solo la compilazione del foglio excel, in quanto i dati sono stati ricavati direttamente dal Datawarehouse ministeriale.

La raccolta è stata pressoché completa per le Procure (tranne Torino che ha mandato solo due anni per problemi tecnici, ed alcuni piccoli come Pinerolo, Ariano Irpino e Melfi) e per i Tribunali di Sorveglianza.

Per i Tribunali ordinari hanno risposto inviando il file esoneri civili 108 Uffici su 140; per il settore penale sono 82 il numero degli Uffici per i quali i dati sono completi.

Pertanto, nel caso di magistrati in valutazione appartenenti ad Uffici inadempienti, non sarà possibile elaborare le schede di valutazione.

Per alcune sedi accorpate non è stato possibile raccogliere i dati statistici e spesso gli Uffici hanno segnalato la difficoltà di ricostruire, per il quadriennio, il dato sulla presenza e gli eventuali esoneri usufruiti dai magistrati nonché i settori nei quali hanno prestato la loro attività.

L'acquisizione di tali dati consente, alla luce delle elaborazioni dei gruppi di lavoro fatte proprie nelle citate delibere, la definizione degli standard quale strumento di valutazione della "laboriosità

intelligente” del magistrato, secondo il dettato normativo, tenendo conto della tipologia dell’attività svolta, previa definizione della laboriosità come attributo che discende dall’apprezzamento congiunto della qualità e quantità di lavoro.

Si è potuto operare quella della comparazione dei dati raccolti su tutto il territorio nazionale, aggregati in base alle funzioni e alle attività del magistrato, secondo un’analisi per raggruppamento (clustering) che costituisce l’opzione tecnica scelta per la definizione degli standard.

3. Per il settore civile, come più ampiamente illustrato nella nota allegata si è proceduto all’aggiornamento delle procedure di rilevazione e di elaborazione degli standard utilizzando i criteri e le metodologie già utilizzate nelle fasi sperimentali, con la implementazione della acquisizione dei dati dal DataWareHouse della Giustizia Civile (DWH).

Dal DataWareHouse della Giustizia Civile si è proceduto alla estrazione di dati parzialmente elaborati, granulari cioè contenenti le informazioni del singolo procedimento, per i quattro anni giudiziari 2009/2013 per i Tribunali di Catania, Firenze, e Venezia, limitatamente agli anni 2010/2013 per il Tribunale di Palermo e limitatamente all’anno 2012/2013 per il Tribunale di Bologna. A causa di rallentamenti nel sistema di elaborazione dei dati non risolvibili in breve tempo, si è proceduto, per i rimanenti Tribunali e per le rimanenti annualità dei Tribunali estratti parzialmente, allo scarico dal DataWareHouse delle basi dati non elaborate, provenienti dai sistemi SICC e SICID, e al loro trattamento con la medesima metodologia già utilizzata nella fase sperimentale; in particolare si è posta maggiore attenzione alle corrette attribuzioni dei fascicoli pendenti a date pregresse nel caso di cambio giudice.

L’acquisizione e la elaborazione dei dati ha riguardato per gli anni giudiziari 2009/2013 tutti i tribunali metropolitani (Roma, Napoli, Milano) e tutti i tribunali grandi (Torino, Palermo, Catania, Bari, Firenze, Genova, Salerno, Bologna, Brescia, Lecce, Cagliari, Taranto, Venezia) ad eccezione di Santa Maria Capua Vetere che non ha fornito i dati relativi alle presenze dei magistrati nell’Ufficio, dato indispensabile per poter procedere all’analisi della singola posizione. Il Tribunale di Torino ha fornito tali dati solo limitatamente all’anno giudiziario 2012/2013. Per quanto riguarda i tribunali medi, sono stati acquisiti tutti i Tribunali che hanno fornito il dato relativo alle presenze dei magistrati nell’ufficio, 46 su 62 complessivi: Monza, Torre Annunziata, Messina, Reggio Calabria, Bergamo, Foggia, Nola, Verona, Padova, Catanzaro, Bolzano, Latina, Brindisi, Siracusa, Trani, Cosenza, Modena, Treviso, Perugia, Avellino, Como, Ancona, Benevento, Lucca, Locri, Sassari, Vicenza, Marsala, Trapani, Trieste, Parma, Savona, Varese, Crotone, Frosinone, Ravenna, Reggio Emilia, Ferrara, Trento, Arezzo, Civitavecchia, La Spezia, Mantova, Rimini, Cassino, Prato (elencati in ordine decrescente di numero di magistrati in organico).

Sono stati esclusi dalla elaborazione i Tribunali piccoli (meno di 19 magistrati in organico), dove il ruolo del giudice è composto da una molteplicità di attività per cui si rende necessario un lavoro sinergico con il settore penale e gli altri settori del civile non ancora trattati (esecuzioni, fallimentare, tutelare), e le sezioni distaccate di Tribunale, in analogia con la fase sperimentale.

Si è proceduto ad aggregare tali dati per giudice e si è creato un dataset di oltre 4.200 record, contenente per ciascun giudice e per singolo anno di osservazione l’informazione rilevata mediante circa 220 variabili di sintesi dei dati granulari iniziali:

- numero di procedimenti sopravvenuti per diversi livelli di aggregazione delle materie,
- numero di procedimenti definiti con sentenza per diversi livelli di aggregazione delle materie,

- numero procedimenti definiti con sentenza in oltre 3 anni dalla iscrizione per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti⁹,
- durata mediana dei procedimenti definiti con sentenza e altrimenti definiti per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti,
- anzianità mediana dei procedimenti pendenti per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti,
- numero di procedimenti pendenti alla fine del periodo da oltre 3 anni dalla iscrizione per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti,
- numero di sentenze depositate secondo classi di tempo di deposito,
- numero di procedimenti pendenti alla fine del periodo per anno di iscrizione del procedimento;
- indici di ricambio e di smaltimento per raggruppamenti di materie nelle quattro variabili discriminanti.

Di seguito, si è collegato tale dataset con i dati provenienti dal sistema Valeri@ (funzioni del giudice, assenze, esoneri) e con i dati provenienti dagli Uffici (presenze, ulteriori esoneri, settori di destinazione -lavoro, esecuzioni mobiliari/immobiliari, fallimenti, contenzioso civile, volontaria giurisdizione, giudice tutelare, penale-). Questa procedura ha consentito di selezionare 1.615 posizioni annuali di giudici, di cui 639 appartenenti ai tribunali metropolitani, 456 ai Tribunali grandi e 520 ai Tribunali medi con riferimento agli anni giudiziari 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, che rispondono ai criteri per effettuare l'analisi in cluster:

1. presenza superiore a 350 giorni, assenze inferiori a 15 giorni,
2. percentuale di esonero inferiore al 5% oppure giorni di esonero inferiori a 15,
3. funzione di giudice,
4. destinazione al settore contenzioso civile oppure al settore volontaria giurisdizione, non destinazione ai settori lavoro, esecuzioni mobiliari/immobiliari, fallimenti, giudice tutelare, penale.

Rispetto alla definizione dei cluster realizzata nella fase sperimentale sono state operate le seguenti modifiche:

1. la soglia tra collegiale¹ e collegiale² si abbassa a 700 procedimenti monocratici (era 800 procedimenti nella fase sperimentale): nell'analisi sono presenti due posizioni con una % di canestro collegiale esclusa famiglia superiore al 15% e un carico di monocratico tra 700 e 800 procedimenti e vengono posti dalla presente analisi nel cluster collegiale².
2. la soglia tra monocratico² e monocratico³ si alza a 1.300 procedimenti monocratici (era 1.250 procedimenti nella fase sperimentale): nell'analisi sono presenti 30 posizioni con un carico di monocratico tra 1.250 e 1.300 procedimenti, di cui 23 vengono collocate nel cluster monocratico 2 e 7 nel monocratico³; è pertanto preferibile alzare la soglia a 1.300 per comprendere il maggior numero di posizioni e riflettere a parte sulle 'posizioni di confine' di cui si dirà nel paragrafo successivo.

Si è poi aggiunto un cluster nella partizione di famiglia, separando, nell'ambito delle posizioni con un carico di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione superiore al 70% del carico complessivo, le posizioni con un carico di primo canestro superiore a 1.000 procedimenti da quelle con un carico di primo canestro inferiore a 1.000 procedimenti, e si sono separati coloro che hanno un carico elevato di famiglia consensuale (cluster famiglia²) da coloro che invece trattano maggiormente la materia contenziosa.

Si è infine , previsto, per alcune posizioni di confine (14 tra il cluster monocratico/famiglia e il cluster famiglia¹, 23 tra il cluster monocratico¹ e il cluster monocratico², 9 tra il cluster monocratico² e il cluster monocratico³ – che rappresentano il 2,8% del totale) di considerare, in

fase di valutazione, sia il cluster di appartenenza sia il cluster secondario. A tal fine nella scheda di valutazione, si rappresenteranno entrambi i cluster.

Con una rappresentatività, calcolata come rapporto percentuale tra il numero di magistrati in organico nei Tribunali analizzati e totale dei magistrati in organico nei Tribunali appartenenti alla fascia (metropolitani, grandi, medi) di riferimento, del 100% per i Tribunali metropolitani, del 92% per i Tribunali grandi e del 78% per i Tribunali medi, è stata confermata la struttura dei cluster già impostata nella fase di sperimentazione, salvo lievi aggiustamenti.

Questo livello di rappresentatività consente dunque di utilizzare gli “standard di rendimento” per le valutazioni di professionalità il cui termine scade successivamente alla approvazione della presente delibera e con riferimento ai magistrati per i quali sono stati acquisiti i dati statistici relativi al periodo giugno 2009 – giugno 2013.

4. Per il settore lavoro, come più ampiamente illustrato nella nota allegata, si è proceduto all’aggiornamento delle procedure di rilevazione e di elaborazione degli standard utilizzando i criteri e le metodologie già utilizzate nelle fasi sperimentali, identificando come fonte omogenea di dati i registri civili informatizzati, in particolare nel sistema SICID.

I registri informatizzati SICID sono in uso presso tutti i 165 Tribunali d’Italia e in due distinte sezioni contengono l’una i dati riguardanti i dati di cancelleria Civile (Contenzioso ordinario, sezione agraria, provvedimenti speciali e la così detta Volontaria giurisdizione) e l’altra i dati di cancelleria riguardanti il processo del lavoro.

Le unità di rilevazione sono state considerate come i giudici che nel corso dell’Anno Giudiziario (ovvero il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo) possono essere considerati impiegati a tempo pieno presso l’ufficio, così codificando i criteri di selezione:

1. presenza in ufficio di almeno 355 giorni nel corso dell’anno;
2. assenze non superiori ai 10 giorni annui;
3. riduzioni per non più di 25 giorni annui;

e che al contempo:

4. siano funzionalmente inquadrati come giudici del lavoro;

La classificazione in base alla quale sono state ripartiti i procedimenti definitivi riguardano:

- A. lavoro dipendente da privato
- B. pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validità o interpretazione dei contratti
- C. pubblico impiego
- D. rapporto di lavoro parasubordinato
- E. previdenza obbligatoria (prestazione)
- F. assistenza obbligatoria
- G. opposizione ordinanze ingiunzione

Per ciascuna delle materie sopra riportate è stato calcolato il numero totale di cause definite a qualunque titolo nel corso dell’anno giudiziario, raggruppato per giudice assegnatario, e da questo è stato derivato l’apporto percentuale che ciascuna materia ha avuto nel determinare il numero complessivo di cause contenziose definite nell’ambito del processo del lavoro.

I dati sono stati forniti dall'ufficio informatico del Consiglio superiore della magistratura così come risultano nella banca dati del CSM, integrati con i dati forniti direttamente dagli uffici a seguito della circolare 2993/2014 del 17 febbraio.

Ne sono risultate 1163 posizioni giudice/anno che rappresentano le unità di rilevazione con cui andranno comparati tutti i giudici censiti.

Anche rispetto a questo settore il livello di rappresentatività consente di utilizzare gli “standard di rendimento” per le valutazioni di professionalità il cui termine scade successivamente alla approvazione della presente delibera e con riferimento ai magistrati per i quali sono stati acquisiti i dati statistici relativi al periodo giugno 2009 – giugno 2013.

5. Anche per il settore Procure della Repubblica, come più ampiamente illustrato nella nota allegata, si è partiti dalla considerazione che l'elaborazione di una procedura standardizzata presuppone l'omogeneità delle fonti da cui acquisire i dati elementari necessari alle elaborazioni.

Per tale motivo si è deciso di considerare solo informazioni contenute nei registri informatizzati ufficiali diffusi sul territorio nazionale. Per l'analisi, infatti, sono stati utilizzati i dati delle statistiche comparate estratte dai registri generali mediante gli applicativi ministeriali e richiesti a tutte le Procure del territorio nazionale. Pur essendo in uso negli uffici di Procura tre diversi sistemi informatici (Re.Ge. 2.2. Re.Ge. Relazionale e S.I.C.P.), gli applicativi utilizzano uguali criteri di estrazione dati, il che garantisce un'uniformità nella rilevazione degli stessi.

I dati sulle presenze dei magistrati sono stati estratti dal complesso delle banche dati del Consiglio e sono stati opportunamente validati e controllati dagli uffici.

Per l'elaborazione degli standard sono stati esaminati solo i magistrati presenti nell'ufficio sia all'inizio che alla fine di ogni periodo considerato (1 luglio – 30 giugno), che non hanno usufruito di esoneri o di prolungati periodi di assenza.

Non hanno fornito i dati, nonostante numerosi solleciti, le Procure di Ariano Irpino, Melfi, Pinerolo e Tolmezzo, tutte sedi soppresse nel settembre 2013 (ex D.Lgs. 155/2012); invece, la Procura di Torino per problemi tecnici di estrazione, ha fornito solo due anni (1/7/2011- 30/6/2012 e 1/7/2012- 30/6/2013) e non il quadriennio completo.

Per le Procure ordinarie è stato possibile analizzare i dati di 1306 magistrati per un totale di 3549 posizioni annue.

Quindi, anche rispetto a questo settore, il livello di rappresentatività consente di utilizzare gli “standard di rendimento” per le valutazioni di professionalità il cui termine scade successivamente alla approvazione della presente delibera e con riferimento ai magistrati per i quali sono stati acquisiti i dati statistici relativi al periodo giugno 2009 - giugno 2013.

6. Per il settore sorveglianza la procedura di individuazione di uno standard medio si è mossa sul presupposto dell'omogeneità delle fonti da cui acquisire i dati elementari necessari alle elaborazioni. Per questo motivo le indagini si sono concentrate sui settori dell'amministrazione della Giustizia già informatizzati con registri ufficiali sull'intero territorio nazionale.

I dati per la Sorveglianza sono estratti dal registro informatizzato SIUS ormai in uso presso tutti i tribunali da molti anni (laddove ancora nel 2011 erano diversi gli uffici di recente informatizzazione).

Il sistema unico nazionale garantisce una tendenziale uniformità nelle rilevazioni, mentre i precedenti sistemi consentivano criteri di misurazione diversi e legati alle prassi locali.

Il SIUS, inoltre, permette l'elaborazione dei dati statistici attraverso procedure per le quali non sono richieste competenze informatiche di alto livello e di salvare i risultati di tali elaborazioni in file in formato *excel*, trattabili da *software* di uso comune.

Non vi sono stati quindi problemi di rilievo nella trasmissione dei dati da parte dei vari Tribunali, per cui l'elaborazione 2014 ha potuto riguardare l'intero settore.

I dati sulle presenze dei magistrati sono stati estratti dal complesso delle banche dati del Consiglio, e sono stati opportunamente validati e controllati dagli uffici.

In generale è stato possibile analizzare i dati di 519 posizioni annue.

Anche rispetto a questo settore il livello di rappresentatività consente di utilizzare gli “standard di rendimento” per le valutazioni di professionalità il cui termine scade successivamente alla approvazione della presente delibera e con riferimento ai magistrati per i quali sono stati acquisiti i dati statistici relativi al periodo giugno 2009 – giugno 2013..

7. Ad una diversa valutazione si deve pervenire per il **settore penale**. La difficoltà dell'acquisizione dei dati ha fatto sì che, al 30 giugno 2014, l'Ufficio statistico del Consiglio aveva a disposizione i dati statistici relativi ad un numero significativo di uffici tale da consentire al Consiglio la predisposizione di una banca dati significativa e, tuttavia, il numero complessivo di posizioni annue non ha consentito una tempestiva elaborazione degli standard di rendimento per questo settore.

In particolare per il settore penale sono 82 su 140 gli Uffici per i quali i dati sono completi.

Si ritiene, quindi, di dover operare una ulteriore acquisizione ed elaborazione dei dati per ottenere anche in questo settore un livello di rappresentatività idoneo alla utilizzazione degli standard per le valutazioni di professionalità.

8. Alla luce di quanto sopra riportato si può dunque ritenere che il sistema adottato possa già trovare concreta applicazione nei procedimenti di valutazione della professionalità, seppure limitatamente a determinati settori lavorativi: - giudici addetti alla cognizione ordinaria civile o che svolgano esclusivamente funzioni di lavoro; - magistrati che svolgono funzioni requirenti di primo grado; - magistrati di sorveglianza.

In tali procedure, relative a quadrienni in scadenza dopo la data di approvazione della presente delibera, andranno quindi utilizzati gli standard definiti nelle note allegate, previa trasmissione, a cura del Consiglio, ai capi degli uffici e ai Consigli giudiziari (che ne cureranno la partecipazione ai magistrati appartenenti all'ufficio), delle schede di valutazione predisposte dall'Ufficio statistico del Consiglio.

Peraltro, in considerazione della necessità di trasmettere ai magistrati in valutazione, ai dirigenti degli uffici ed ai Consigli giudiziari le schede di valutazione **individuali** entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del quadriennio, deve stabilirsi che la presente delibera sia applicabile per le valutazioni di professionalità successive all'1 ottobre 2014.

Il contenuto delle schede potrà essere adeguatamente controllato, quanto alla sua correttezza, da parte del magistrato in valutazione, che potrà segnalare eventuali errori ed incongruenze al dirigente dell'ufficio in sede di autorelazione.

La trasmissione dovrà avvenire nei tempi e nei modi indicati nella nuova formulazione del capo XIII comma 1 della circolare sulle valutazioni di professionalità.

Qualora le schede, per i tempi tecnici necessari alla acquisizione dei dati utili a definire gli standard, non dovessero riguardare l'intero quadriennio da scrutinare, il giudizio sul parametro della "laboriosità" per i periodi mancanti sarà espresso sulla base dei dati contenuti nei prospetti statistici utilizzati per la valutazione dei magistrati ai quali non può già applicarsi la metodica degli standard di rendimento.

Modifica della circolare in materia di Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della scelta consiliare di dare avvio all'utilizzazione di schemi unici di rilevamento dei flussi statistici individuali.

(Delibera 24 luglio 2014)

1. La circolare n. 20691 del 2007 e le sue successive modifiche regolamentano in modo dettagliato le procedure per la valutazione di professionalità dei magistrati e la progressione in carriera.

Il sistema si snoda secondo il percorso disegnato dall'art. 11 del D.Lgs. n.160/2006 e lo arricchisce di indicazioni specifiche quanto a numerosi profili (fonti di conoscenza, attività dei Consigli giudiziari, attività del CSM e della competente commissione), adempiendo peraltro alla delega formulata allo stesso organo di autogoverno dal legislatore, al comma 3 del citato art.11, per disciplinare con apposita delibera *“gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno”*.

La valutazione di professionalità, compiuta dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e tutte le fonti di conoscenza utili, deve ricostruire con completezza le qualità del magistrato, in modo da evidenziare in modo dettagliato le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini, inquadrando le stesse nei parametri che sono previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

A tal fine, tutti i provvedimenti di valutazione di professionalità, e quindi anche i pareri dei Consigli giudiziari, devono esaminare analiticamente ciascun parametro di valutazione e gli elementi di fatto, positivi e negativi sui quali sono fondati i giudizi; a tal fine sono stati predisposti modelli ai quali devono uniformarsi i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione nel formulare i pareri di loro competenza.

I parametri in base ai quali debbono essere compiute le valutazioni di professionalità sono espressamente indicati dall'art. 11, comma 2, L. n. 111/2007.

La 'capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.

La 'laboriosità' si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall'attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio.

La 'diligenza' si desume: dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l'evoluzione della giurisprudenza.

L' 'impegno' si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del C.S.M., e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o comunque, atteso che l'ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta.

In adempimento al disposto del comma 3 dell'art. 11 L. n. 111/2007 il Consiglio superiore della magistratura, ha, poi, individuato “indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2” realizzando, in tal modo, l’esigenza di fissare, in ordine a ciascun parametro di valutazione, profili di riferimento precisi e, in quanto tali, idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati.

2. Alcuni dei parametri fissati dalla legge e degli indicatori enucleati dal Consiglio richiedono per la loro corretta definizione una serie di rilevazioni di tipo statistico mentre altri, almeno allo stato, prescindono da tali rilevazioni.

In particolare, indicatori del parametro della laboriosità sono, tra gli altri, il “*numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai capi degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione*” ed il rispetto degli “*standard medi di definizione dei procedimenti*”; tra gli indicatori del parametro della diligenza c’è il numero delle udienze tenute e “*il rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti*”.

Non richiedono, invece, rilevazioni statistiche gli indicatori relativi agli altri due parametri :

- quello della capacità in quanto rispetto all’unico indice che potrebbe fondarsi anche su dati di questo genere, quello relativo all’esito dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti “nelle successive fasi o nei successivi gradi del procedimento”, non sono attualmente disponibili dati attendibili per tutto il territorio nazionale;
- quello dell’impegno che non si fonda su elementi riconducibili, in alcun modo, a rilevazioni statistiche.

Il Consiglio superiore della magistratura ha finora predisposto i modelli ai quali devono uniformarsi i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione nel formulare i pareri di loro competenza ma non aveva elaborato moduli di rilevazione statistica omogenei dei dati rilevanti ai fini delle valutazioni di professionalità.

Tuttavia l’elaborazione consiliare relativa alle statistiche giudiziarie ha avuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo sia con la realizzazione, in collaborazione con il Ministero della giustizia, di uno schema unico nazionale per il rilevamento dei dati statistici (delibera 11 luglio 2012) sia con la costituzione dell’ufficio statistico; altre delibere, come quelle relative ai programmi di gestione ed alla revisione delle piante organiche, si fondano sulle rilevazioni statistiche.

Da ultimo con l’attuazione della delibera relativa agli standard di rendimento si sono definiti i parametri nazionali necessari alla valutazione del parametro della diligenza.

Peraltro l’esigenza di una diffusa conoscenza dei dati relativi al lavoro dei magistrati emerge anche dai recenti interventi legislativi, tra i quali assume rilievo, in particolare, l’art. 8 comma 4 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 che prevede la pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari delle statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati.

3. Lo sviluppo delle rilevazioni statistiche, in tema di giustizia, si va faticosamente realizzando e coinvolge per le rispettive attribuzioni e finalità, le competenze del CSM, del Ministro della giustizia e del suo Ispettorato.

In via principale, l’organizzazione dell’attività statistica rientra nelle attribuzioni che la Costituzione e la legge primaria assegnano al Ministero della giustizia che, da ultimo, vede la DGSTAT, con il D.P.R. 55/01, inserita nel Sistema Statistico Nazionale, che fornisce al Paese ed agli organismi internazionali l’informazione statistica ufficiale.

La Direzione generale per la statistica ha fatto conoscere l’attività generale sui dati statistici giudiziari che il Ministero svolge nell’attualità, per varie finalità istituzionali, per legge o su richiesta di varie organi ed istituzioni anche non giudiziarie.

Tra esse negli ultimi anni, su impulso del Consiglio superiore della magistratura, si pone in evidenza l'attività di cooperazione in atto tra CSM e Ministero, soprattutto dopo la istituzione dell'Ufficio statistico interno al Consiglio con compiti di raccolta ed elaborazione dei dati statistici e delle informazioni provenienti dal Ministero della giustizia e dagli Uffici giudiziari.

Consiglio e Ministero hanno in comune varie attività di contenuto statistico che, principalmente, riguardano la rilevazione dei dati che sono oggetto di interesse nell'ambito delle ispezioni ministeriali (art. 9 della l. 12 agosto 1962, n. 1311 organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia) e delle periodiche valutazioni di professionalità dei magistrati rimesse alla competenza del Consiglio superiore.

In questo quadro, ferme restando le competenze del Ministero nella organizzazione dell'attività statistica, appare necessaria, con riguardo alle competenze proprie del Consiglio superiore della magistratura, l'individuazione di uno schema unico nazionale per il rilevamento dei flussi statistici relativi al lavoro dei magistrati che si fondi sugli stessi dati statistici individuati, dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della giustizia all'esito della elaborazione operata da un gruppo di lavoro formato da componenti della DGStat e della Struttura Tecnica dell'Organizzazione (STO, nello schema unico nazionale per il rilevamento dei dati statistici

Ai fini delle valutazioni di professionalità gli schemi svolgeranno una funzione complementare delle schede relative agli standard di rendimento sia con riferimento a quella parte di attività giudiziaria non ancora ricompresa negli standard sia con riferimento ai magistrati non ancora inseriti (per il tipo di funzione svolta o per le dimensioni dell'ufficio) nella rilevazione degli standard di rendimento.

4. Peraltro alcuni Presidenti di Corte di appello (Genova, Lucca ed altri) hanno formulato quesito in ordine alla perdurante vigenza della circolare n. 2463/2 Comm. Del 20 maggio 1977 in tema di acquisizione dei dati relativi al lavoro giudiziario, anche alla luce delle ultime disposizioni del CSM che indicano termini diversi.

Nella citata circolare il Consiglio segnalava che nel 1977 nell'ambito delle pratiche in tema di progressione in carriera dei magistrati, era emerso il non puntuale rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti e che, a tale scopo, era deliberato che i Capi di Corte erano tenuti a trasmettere, anno per anno, l'elenco delle sentenze penali e civili depositate dai giudici e che copia di detta documentazione venisse trasmessa dai Dirigenti degli Uffici ai Consigli giudiziari ai fini dell'espressione dei pareri.

Come osservato dall'Ufficio Studi nel parere 367 del 2011, sembra necessario prendere atto che, soprattutto, a seguito delle nuove norme sulla progressione in carriera previste dalla D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e dalle circolari del Consiglio in tema di valutazione di professionalità e di doveri dei dirigenti degli uffici, le disposizioni della circolare 2463/2 del 20 maggio 1977, che sanciscono l'obbligo dei Dirigenti degli uffici indicati (Corte di cassazione e Corti di appello e rispettive Procure Generali) di trasmettere, entro il 15 febbraio di ogni anno, l'elenco delle sentenze depositate in ritardo, siano superate dalla normativa sopravvenuta.

5. In generale l'adozione di modelli statistici unitari per tutti gli uffici è di particolare importanza perché agevolerebbe la compilazione delle statistiche generali e di quelle dei singoli magistrati.

Per le rilevazioni statistiche finalizzate alle valutazioni di professionalità si è ritenuto, quindi, di predisporre una serie di modelli ai quali i dirigenti degli uffici dovranno attenersi nella rilevazione dei dati.

Una prima tipologia di modelli attiene al parametro della laboriosità e è diversificato, sulla base dell'elaborazione consiliare relativa allo "*schema unico nazionale per il rilevamento dei flussi statistici*", per tipologia di uffici e per settori e dovrà essere utilizzati per i magistrati la cui laboriosità non potrà essere definita attraverso gli standard di rendimento e per i periodi non coperti dagli standard di rendimento.

Una seconda tipologia attiene al parametro della diligenza e dovrà essere utilizzati per tutti i magistrati.

Le schede di rilevazione sull'attività del Giudice rispondono, quindi, alle seguenti esigenze di carattere generale:

- devono poter permettere le valutazioni di professionalità per i settori/uffici non ancora oggetto di analisi da parte del gruppo di lavoro degli standard;
- devono poter fornire dati per il Giudice anche per il periodo intercorrente fra la data di osservazione degli standard, che si conclude al 30 giugno di ogni anno, la data in cui gli standard sono pubblicati dal Consiglio (sono infatti necessari tempi tecnici per l'acquisizione dei dati granulari dagli uffici, per la loro elaborazione e validazione; a regime tali tempi sono stimati in almeno tre/quattro mesi tenendo conto del periodo feriale) e la data in cui viene a scadere il quadriennio oggetto di valutazione;
- devono essere omogenee per ufficio / settore e devono poter essere compilate dalle Cancellerie, ricorrendo agli strumenti di lavoro in uso (registri informatizzati, estrattori statistici);
- devono comparare i Giudici in servizio presso l'ufficio / sezione / settore;
- devono contenere indicazioni specifiche sui ritardi nei depositi dei provvedimenti (per i quali si chiede anche l'elenco specifico).

6. La situazione attuale è caratterizzata dalla totale mancanza di omogeneità nella elaborazione dei dati statistici per il lavoro magistrati: ogni ufficio/settore predispone propri moduli statistici, all'interno dei quali inserisce quei dati che ritiene più opportuni ma che, soprattutto, è in grado di rilevare ed elaborare.

La capacità di rilevazione ed elaborazione dei dati per il lavoro magistrati è diversa da ufficio a ufficio, dipende dalle dotazioni informatiche, dalle fonti di rilevazione dei dati e dalla presenza o di personale specializzato o di personale che, pur non essendo di formazione specifica, è riuscito nel tempo ad acquisire le nozioni necessarie per la trattazione dei dati statistici.

Le problematiche connesse alle statistiche sono strettamente correlate ai registri informatizzati. Nello schema seguente sono brevemente descritti i principali sistemi (considerati ufficiali dal ministero) in uso negli uffici e la possibilità di estrarre dati per il lavoro magistrati ed in particolare il dato sui tempi deposito delle sentenze:

- Settore penale :
 - REGE 2.2: in uso presso Tribunali e Procure: permette anche ad un cancelliere di estrarre dati statistici comparati per il lavoro magistrati. Esiste l'alternativa delle cosiddette " statistiche libere" per le quali sono però necessarie conoscenze di livello superiore sul programma: per i tempi di deposito il programma non è completamente attendibile, poiché non consente di distinguere fra veri ritardi e tempi in linea con quelli enunciato nel dispositivo della sentenza;
 - RECA in uso presso le Corti di appello. RECA prevede alcune funzionalità statistiche di base ma non è attendibile per l'analisi dei tempi di deposito in quanto non è in grado di distinguere fra i ritardi effettivi e i tempi dichiarati nel dispositivo di sentenza;
 - SIUS in uso presso il tribunale/uffici di sorveglianza, il programma prevede una serie di stampe in excel (quindi in formato facilmente gestibile anche da un cancelliere non esperto di informatica) sul movimento degli affari per giudice e sulla tempistica di deposito dei provvedimenti .Le stampe possono essere sia specifiche per magistrato, sia comparate per il totale dei magistrati in servizio presso il tribunale;
- Settore civile/lavoro:

- **SICID** : in uso presso la Corte di appello e i tribunali : il programma gestionale non prevede, fra le sue funzionalità, statistiche magistrati. Inoltre non consente nemmeno di salvare in formati trattabili (excel-word) le stampe interne, che spesso potrebbero essere usate per fornire dati sul lavoro magistrati. Ad esempio il programma prevede una serie di stampe relative a numero di sentenze depositate, decreti ingiuntivi, provv.cautelari ma l'ufficio può solo stampare tali elenchi e poi fare la spunta a mano, magistrato per magistrato. Sono in fase di diffusione alcune funzionalità specifiche , quali la **CONSOLLE** del Magistrato ma soprattutto il **CRUSCOTTO** che presentano alcuni report che analizzano l'attività del Giudice , ma si tratta di programmi non ancora conosciuti da molti uffici e non ancora completamente testati. Altra possibile fonte di elaborazione è l'estrattore ministeriale **STATCIV** che attraverso una specifica funzionalità può produrre l'elenco di particolari tipi di fascicoli. Infine , negli uffici con personale tecnico competente o specializzato, le statistiche magistrati si elaborano direttamente dal programma intervenendo con istruzioni ad hoc sulla base dati.
- **SIECIC** : sistema per la gestione della materia fallimentare e delle esecuzioni. Vale quanto già detto per il **SICID**, anche se per tale sistema non sono ancora previsti estrattori statistici. Si tratta inoltre di un sistema da poco diffuso, e nel quale in molti casi i fascicoli pendenti, cartacei o provenienti da precedenti registri informatizzati non sono stati trasferiti sul nuovo programma al momento della installazione nell'ufficio.

Il settore minorile è caratterizzato dalla presenza di programmi diversi sul territorio, programmi di cui c'è scarsa conoscenza o senza assistenza specifica.

Spesso poi esistono sistemi "fatti in casa" per gestire quegli aspetti che i registri ufficiali non coprono o che trattano in modo non soddisfacente secondo le prassi di lavoro dell'ufficio.

Nella predisposizione delle schede si è tenuto conto solo delle informazioni che le cancellerie possono trattare autonomamente (o con interventi limitati dell'assistenza) .

7. Le schede statistiche sono state definite per settore-ufficio, con alcune caratteristiche in comune:

- il periodo di rilevazione è il semestre: ogni semestre l'ufficio dovrà aggiornare la scheda specifica, da utilizzare poi per le valutazioni ;
- la scheda è comparata, contiene quindi i dati per tutti i Giudici in servizio in quel determinato periodo;
- nella scheda è inserita una colonna, preimpostata con il valore "sei mesi" nel quale l'ufficio dovrà invece inserire la reale presenza del Magistrato; in questo modo i dati statistici potranno essere letti in rapporto alla reale presenza del magistrato nel semestre di osservazione;
- ogni settore /sezione / ufficio presenta una scheda dedicata, il cui grado di complessità dipende soprattutto dalle possibilità da parte delle cancellerie di acquisire le informazioni necessarie.

Nel settore penale, quindi, che può utilizzare le statistiche comparate già previste all'interno dei registri informatizzati, le schede presentano anche dati sul movimento degli affari per Giudice (pendenze di inizio/fine periodo, sopravvenienze, definizioni).

Nel settore civile invece si è preferito al momento concentrare l'analisi sull'attività definitiva, per la quale le cancellerie possono ricostruire il dato attraverso le stampe del gestionale, non sono quindi previste le informazioni relative al carico di lavoro , in particolare pendenze e assegnazioni, dati che è estremamente complesso elaborare dai registri informatizzati (soprattutto per periodi lontani nel tempo) e praticamente ingestibili con i registri cartacei.

In futuro si potrebbe valutare l'opportunità di inserire un modello di rilevazione con il complesso dei movimenti del Magistrato, da compilare in modo opzionale, solo da quegli uffici con strutture statistico-informatiche in grado di compiere elaborazioni complesse.

Dal punto di vista operativo, negli uffici pluri-sezionali le singole sezioni compileranno le tabelle dell'elenco corrispondenti all'attività espletata, negli uffici unisezionali si dovranno compilare tutte le tabelle relative all'attività svolta dall'ufficio

Eventuali attività svolte dai magistrati e non rientranti in tali schede potranno essere indicate separatamente.

8. Mentre il parametro della laboriosità è legato al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo ed ai flussi in entrata degli affari, il parametro della diligenza tiene conto, tra l'altro, del numero di udienze tenute e dei ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti giudiziari. Per la valutazione di entrambi gli indici è opportuna la comparazione con gli altri magistrati dell'ufficio. E' necessario, quindi, adottare tre schemi, il primo relativo al numero di udienze tenute dai magistrati dell'ufficio o della sezione (per gli uffici suddivisi in sezioni), il secondo relativo alla tempestività del deposito di provvedimenti giudiziari, il terzo relativo all'elenco dei provvedimenti depositati in ritardo con indicazione dei ritardi.

Riguardo allo schema relativo al deposito dei provvedimenti appare necessario limitare la rilevazione a ritardi che assumano, per la loro durata, una rilevanza significativa ai fini della valutazione; si è ritenuto, quindi, di limitare la rilevazione ai ritardi superiori ai sessanta giorni rispetto al termine fissato dalla legge o, nei casi in cui è previsto, dallo stesso giudice e di operare una ulteriore differenziazione con riferimento ai ritardi di rilevanza disciplinare, a quelli superiori ai 180 giorni, ad un anno ed ai due anni.

Peraltro la rilevazione deve limitarsi alle sentenze poiché l'attuale sistema di rilevazione dei dati statistici non consente una rilevazione generalizzata, del ritardo nel deposito degli altri provvedimenti.

9. Al fine di non gravare gli uffici giudiziari di invii reiterati di dati statistici si prevede che gli stessi vengano inviati due sole volte all'anno, entro il mese di febbraio e di settembre di ciascun anno, in formato excel e che la Quarta Commissione attraverso l'Ufficio Statistico del Consiglio superiore della magistratura provveda ad elaborare i dati ed a trasmettere al magistrato in valutazione, al dirigente dell'ufficio ed al Consiglio giudiziario la scheda di ciascun magistrato nel termine dei sessanta giorni antecedenti alla scadenza del periodo in valutazione.

E' a carico dell'ufficio giudiziario unicamente l'eventuale ulteriore aggiornamento dei dati fino alla data della valutazione.

L'adozione di questo sistema di rilevazione consentirà al Consiglio superiore della magistratura di avere a disposizione una banca dati aggiornata semestralmente della quale si potrà usufruire non solo per le valutazioni di professionalità ma per tutti gli altri procedimenti (incarichi extragiudiziari, nomine a posti direttivi o semidirettivi, trasferimenti, ecc.) per i quali il Consiglio richiede ai singoli uffici giudiziari i dati statistici del magistrato. Con l'entrata in funzione del sistema di rilevazione statistico non sarà più necessario, di volta in volta, acquisire tali dati.

Deve, quindi, darsi mandato alle competenti commissioni di modificare le circolari che prevedono l'acquisizione dei dati statistici dei singoli magistrati, a cura degli Uffici.

Per consentire la creazione di una base dati idonea ad operare, quantomeno, sulle rilevazioni relative all'ultimo quadriennio, gli uffici dovranno provvedere con la prima trasmissione dei dati,

entro il febbraio 2015, a trasmettere le rilevazioni per l'intero periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2014.

Per una fase transitoria dall'1 ottobre 2014 fino alla prima acquisizione centralizzata dei dati statistici (fissata nel febbraio 2015) la predisposizione dei prospetti statistici resta a carico degli uffici.

E' parimenti a carico degli uffici la trasmissione, di volta in volta, dei dati statistici per periodi precedenti all'1 gennaio 2011, ove per situazioni particolari (quali, ad esempio, una valutazione per periodi più ampi, collegata al superamento del riconoscimento della valutazione, a seguito di ricognizione normativa) sia necessaria la loro acquisizione.

10. A seguito della scelta consiliare di dare avvio alla utilizzazione di schemi unici di rilevamento dei flussi statistici individuali, deve revocarsi la delibera del n. 2463/2 del 20 maggio 1977 e deve modificarsi la circolare sulle valutazioni di professionalità come segue (**parte modificata in neretto**):

a) Capo XIV comma 4

In ogni caso i dirigenti degli uffici entro il mese di febbraio e di settembre di ciascun anno dovranno inviare al Consiglio superiore della magistratura ed ai Consigli giudiziari le statistiche comparate redatte sulla base dei moduli allegati alla presente circolare (allegato 2) ed ai Consigli giudiziari una relazione sull'andamento generale dell'ufficio, che deve riguardare la consistenza dell'organico dei magistrati dell'ufficio e del personale amministrativo, le eventuali vacanze, i flussi e la distribuzione degli affari nei vari settori di lavoro e i provvedimenti sulla destinazione interna dei magistrati per far fronte alle esigenze dell'ufficio. I documenti sopra indicati verranno conservati presso il Consiglio superiore della magistratura e la segreteria del Consiglio giudiziario.

b) il capo VII comma 2.1.:

“ Ai fini della valutazione del parametro della laboriosità, in particolare:

- le schede di valutazione del singolo magistrato e il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno del quadriennio dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell'ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei, predisposti attraverso l'Ufficio statistico del Consiglio superiore della magistratura.

- l'indicazione dei dirigenti degli uffici sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati dal magistrato in valutazione in ragione del numero delle parti o delle questioni giuridiche affrontate, sull'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio, sull'espletamento di attività istituzionale o degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria svolti dal magistrato in valutazione;

- l'indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla collaborazione prestata su richiesta dal dirigente medesimo o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro.

c) capo XIII comma 1:

1. Il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individua i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità ed invita i Consigli giudiziari competenti ad esprimere, secondo le indicazioni della presente circolare, il necessario parere per la formulazione della valutazione non appena scaduto

*il quadriennio. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al magistrato in valutazione, al capo dell'ufficio ed al Consiglio giudiziario, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del quadriennio da scrutinare, le schede di valutazione predisposte dall'ufficio statistico e **il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno del quadriennio dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell'ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei.***

d) capo XIII bis

*1. Nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, il magistrato interessato trasmette al dirigente incaricato della formulazione del rapporto informativo una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame ed eventuali osservazioni relative alla scheda sugli standard di rendimento **ed al prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti, trasmessi dal Consiglio superiore della magistratura.** La relazione è tendenzialmente strutturata considerando l'ordine e l'articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I della presente circolare.*

Nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione il magistrato può integrare la relazione con riferimento ad eventuali ulteriori circostanze rilevanti intervenute nel periodo, compreso nel quadriennio ma successivo alla trasmissione della relazione.

e) capo XIV comma 3

3. Al rapporto sono allegati:

- la relazione del magistrato interessato e la copia di atti e provvedimenti di cui al capo XIII bis;*
- gli atti acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;*
- i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;*
- le schede di valutazione sugli standard di rendimento **ed il prospetto statistico del quadriennio relativo al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;***
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari, di natura obbligatoria;*
- la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziari;*
- la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;*
- il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;*
- il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;*

- eventuali segnalazioni di situazioni specifiche rappresentate da terzi ovvero dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.*

Relazione introduttiva del 10 settembre 2014.

“Con la delibera del 24 luglio 2014 il Consiglio superiore della magistratura ha predisposto nuovi schemi unici di rilevamento dei flussi statistici individuali dei magistrati.

Al fine di non gravare gli uffici giudiziari di invii reiterati di dati statistici si è previsto che gli stessi vengano inviati due sole volte all'anno, entro il mese di febbraio e di settembre di ciascun anno, in formato excel e che la Quarta Commissione, attraverso l'Ufficio Statistico del Consiglio superiore della magistratura, provveda ad elaborare i dati ed a trasmettere al magistrato in valutazione, al dirigente dell'ufficio ed al Consiglio giudiziario la scheda di ciascun magistrato nel termine dei sessanta giorni antecedenti alla scadenza del periodo in valutazione.

Si è inoltre previsto che, per consentire la creazione di una base dati idonea ad operare, quantomeno, sulle rilevazioni relative all'ultimo quadriennio, gli uffici dovranno provvedere con la prima trasmissione dei dati, entro il febbraio 2015, a trasmettere le rilevazioni per l'intero periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2014.

E' necessario chiarire che mentre la trasmissione dei dati statici da parte degli uffici dovrà avvenire con cadenza semestrale (a febbraio ed a settembre di ogni anno), la trasmissione della relazione sull'andamento generale dell'ufficio dovrà continuare essere inviata con cadenza annuale.

E' altresì necessario precisare che l'invio dei dati statistici per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2014 dovrà avvenire sulla base di rilevazioni semestrali per rendere omogenei i dati del periodo 2011-2014 con quelli dei periodi successivi, rilevati, appunto, semestralmente.

A tale scopo è opportuno predisporre le seguenti modifiche ed integrazioni alla circolare sulle valutazioni di professionalità:

a) Capo XIV comma 4

In ogni caso i dirigenti degli uffici entro il mese di febbraio e di settembre di ciascun anno dovranno inviare al Consiglio superiore della magistratura ed ai Consigli giudiziari le statistiche comparate redatte sulla base dei moduli allegati alla presente circolare (allegato 2). I dirigenti degli uffici dovranno, inoltre, inviare ai Consigli giudiziari, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'andamento generale dell'ufficio, che deve riguardare la consistenza dell'organico dei magistrati dell'ufficio e del personale amministrativo, le eventuali vacanze, i flussi e la distribuzione degli affari nei vari settori di lavoro e i provvedimenti sulla destinazione interna dei magistrati per far fronte alle esigenze dell'ufficio. I documenti sopra indicati verranno conservati presso il Consiglio superiore della magistratura e la segreteria del Consiglio giudiziario.

E' altresì opportuno rettificare la delibera del 24 luglio 2014 prevedendo che la richiesta agli uffici giudiziari di trasmissione di dati per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2014, da effettuarsi con la prima trasmissione dei dati, entro il febbraio 2015, abbia ad oggetto le rilevazioni semestrali e non quelle annuali indicate in delibera.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

- di modificare la circolare in materia di “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati” (circolare n. 20691 e successive modifiche) come segue (**parte modificata in neretto**):

a) Capo XIV comma 4

*In ogni caso i dirigenti degli uffici entro il mese di febbraio e di settembre di ciascun anno dovranno inviare al Consiglio superiore della magistratura ed ai Consigli giudiziari le statistiche comparate redatte sulla base dei moduli allegati alla presente circolare (allegato 2). **I dirigenti degli uffici dovranno, inoltre, inviare ai Consigli giudiziari, entro il mese di febbraio di ciascun***

anno, una relazione sull'andamento generale dell'ufficio, che deve riguardare la consistenza dell'organico dei magistrati dell'ufficio e del personale amministrativo, le eventuali vacanze, i flussi e la distribuzione degli affari nei vari settori di lavoro e i provvedimenti sulla destinazione interna dei magistrati per far fronte alle esigenze dell'ufficio. I documenti sopra indicati verranno conservati presso il Consiglio superiore della magistratura e la segreteria del Consiglio giudiziario.

- di rettificare la delibera del 24 luglio 2014 come segue (**parte modificata in neretto**):
“- di richiedere agli uffici giudiziari la trasmissione delle rilevazioni **semestrali** per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2014 da effettuarsi con la prima trasmissione dei dati, entro il febbraio 2015”.

Relazione introduttiva del 26 marzo 2015

Quanto invece alla circolare in tema di valutazione di professionalità, come osservato con il richiamato parere del 9.10.2014, deve tenersi in conto ai fini del parametro della diligenza, ed in particolare dell'indicatore del rispetto dei termini di redazione e deposito dei provvedimenti, della circostanza che il termine predetto comprenda o vada a scadere proprio nel periodo feriale.

In tal senso va operata la seguente modifica alla circolare 20691 dell'8.10.2007 e succ. modifiche (indicate in neretto):

Capo IV- Parametri di valutazione

4. La diligenza si desume:

- dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti, **dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili;**
- dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, **fatta salva la necessità di garantire l'effettività della fruizione delle ferie e di ogni altra forma di assenza giustificata;**
-

Capo VIII – Criteri di Giudizio in relazione ai singoli parametri di valutazione

4. Il parametro della diligenza può essere 'positivo', 'carente', 'gravemente carente'.

4.1. E' 'positivo' quando sussistono le seguenti condizioni:

- si registra un apprezzabile rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati, salva l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili. **A tal fine la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili;**
- i termini generalmente osservati, salvo che sussistano ragioni obiettivamente giustificabili, quali **il periodo di ferie o di assenza giustificata a qualsiasi titolo.**

Relazione introduttiva del 12 aprile 2017.

“- Vista la proposta avanzata dalla Settima Commissione di abrogazione del Capo XIV par. 4 della *“Circolare in materia di Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della Legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull’Ordinamento giudiziario (Circolare n. 20691 - Deliberazioni dell’8 ottobre 2007 e s.m.i.)”*, il quale dispone che *“In ogni caso i dirigenti degli uffici entro il mese di febbraio e di settembre di ciascun anno dovranno inviare al Consiglio superiore della magistratura ed ai Consigli giudiziari le statistiche comparate redatte sulla base dei moduli allegati alla presente circolare (allegato 2). I dirigenti degli uffici dovranno, inoltre, inviare ai Consigli giudiziari, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull’andamento generale dell’ufficio, che deve riguardare la consistenza dell’organico dei magistrati dell’ufficio e del personale amministrativo, le eventuali vacanze, i flussi e la distribuzione degli affari nei vari settori di lavoro e i provvedimenti sulla destinazione interna dei magistrati per far fronte alle esigenze dell’ufficio. I documenti sopra indicati verranno conservati presso il Consiglio superiore della magistratura e la segreteria del Consiglio giudiziario”*;

- rilevato che nel corso della seduta congiunta del 14 marzo 2017 (tra la Quarta e la Settima Commissione), a sostegno della proposta abrogativa avanzata, è stato precisato che è in corso un piano di semplificazione e snellimento degli adempimenti degli uffici giudiziari, il quale si è ad oggi concretizzato, su proposta della Settima Commissione, nell’adozione della delibera plenaria del 22 febbraio 2017 (avente ad oggetto *“Modifiche e correzione di errori materiali alla nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, per il triennio 2017/2019”*); ritenuto, quindi, come emerso dalla citata seduta congiunta, che la norma della circolare sulle valutazioni di professionalità, in esame, impone due adempimenti particolarmente gravosi gravanti sui dirigenti degli uffici: la relazione annuale sullo stato dell’ufficio e l’estrazione delle statistiche comparate dei magistrati;

- considerato che, quanto alla relazione sull’andamento dell’ufficio, nella prassi applicativa delle valutazioni di professionalità, l’esame di tali relazioni è meramente eventuale e, comunque, non direttamente funzionale alla valutazione della professionalità del singolo magistrato;

- considerato, inoltre, che l’estrazione delle statistiche è adempimento già previsto dal Capo XIV par. 3 della citata Circolare, svolto in occasione di ciascuna valutazione di professionalità e che, inoltre, come emerso nell’ambito della seduta congiunta del 14 marzo 2017, prossimamente sarà eseguito in via automatica, all’esito del completamento del processo di reingegnerizzazione in atto;

- ritenuta condivisibile l’esigenza di semplificazione e snellimento dell’attività e degli adempimenti degli uffici giudiziari, funzionale ad una migliore allocazione delle ridotte risorse disponibili;

- ritenuto, infine, che l’abrogazione del par. 4, Capo XIV, proposta dalla Settima Commissione, non pregiudica l’eshaustività delle attività istruttorie esperite nell’ambito delle valutazioni di professionalità”

- tanto ciò premesso,

delibera

- l’abrogazione del Capo XIV, par. 4 della *“Circolare in materia di Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della Legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull’Ordinamento giudiziario (Circolare n. 20691 - Deliberazione dell’8 ottobre 2007 e s.m.i.)”*.